



COMUNE DI ALTO RENO TERME

(Città Metropolitana di Bologna)

Adunanza straordinaria di prima convocazione Sessione pubblica

C O P I A

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 6

Oggetto: **APPROVAZIONE REGOLAMENTO CANONE UNICO PATRIMONIALE.**

Addì **VENTICINQUE FEBBRAIO DUEMILAVENTUNO**, dalle ore **18:30** a seguire, presso la sala consiliare del Comune di Alto Reno Terme sita in Porretta Terme Piazza Libertà 13, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal TUEL 267/2000, si è riunito in videoconferenza il Consiglio Comunale di Alto Reno Terme con l'intervento dei suoi componenti che previo appello nominale, risultano come di seguito distinti per presenti ed assenti.

Ai sensi dell'art. 73 del Decreto Legge n. 18 in data 17/03/2020 la seduta si è svolta in videoconferenza secondo la regolamentazione impartita con atto del Sindaco prot. n. 3163/2020 del 19/03/2020.

	Componenti	Funzioni	Presenti/Assenti
1)	NANNI GIUSEPPE	Sindaco	Presente in colleg.
2)	LABANTI MARCELLO	Consigliere	Presente in colleg.
3)	GAGGIOLI ANDREA	Consigliere	Presente in colleg.
4)	PALMIERI GIOVANNI	Consigliere	Presente in colleg.
5)	GAGGIOLI ELENA	Consigliere	Presente in colleg.
6)	CINOTTI ANTONELLA	Consigliere	Presente in colleg.
7)	NANNI JACOPO	Consigliere	Assente
8)	ANTONELLI EMANUELA	Consigliere	Presente in colleg.
9)	FORNACIARI ALESSIA	Consigliere	Presente in colleg.
10)	PALMIERI FRANCESCO	Consigliere	Assente
11)	MELLINI ELISA	Consigliere	Assente
12)	ZOLLI ALBERTO	Consigliere	Presente in colleg.
13)	EVANGELISTI MARTA	Consigliere	Presente in colleg.

Constatata la legalità del numero dei componenti intervenuti, **NANNI GIUSEPPE - SINDACO**, assume la Presidenza dell'Assemblea Consiliare e dichiarata aperta la seduta, provvede, per eventuali esigenze di votazione segreta, alla nomina degli scrutatori nelle persone dei consiglieri:

ANTONELLI EMANUELA, EVANGELISTI MARTA, PALMIERI GIOVANNI.

Invita i consiglieri intervenuti a deliberare sull'oggetto sopra esposto, sulla scorta della corrispondente proposta deliberativa articolata dall'Ufficio comunale settorialmente competente e comunicatagli ai consiglieri via mail in data .Assiste il Sindaco, in presenza per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 97 TUEL, il Segretario Generale dott.ssa Piera Nasci.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'articolo 52 del d. lgs 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del d. lgs 23/2011, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che *"... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;
- per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 816 a 836A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
- ai sensi del comma 847 del medesimo articolo 1, 847. Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.
- ai sensi dell'articolo 4, comma 3-quater, del D.L. 30 dicembre 2019 n.162, convertito, con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8 ha disposto che *Limitatamente all'anno 2020 non ha effetto l'abrogazione disposta dal comma 847 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160; si applicano, per il medesimo anno, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni nonche' la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente ai capi I e II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nonche' il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente agli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.*

VISTE la disposizione del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 che, nella parte relativa alla potestà regolamentare in materia di Canone unico patrimoniale prevede:

Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in cui devono essere indicati:

- a) *le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;*
- b) *l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;*

- c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;
- d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;
- e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;
- f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;
- g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
- h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, ne' superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

CONSIDERATO che, in attuazione degli obblighi imposti dalla legge 160/2019, si rende necessario istituire e disciplinare il nuovo canone unico patrimoniale in luogo dei prelievi che sono stati disciplinati dai relativi regolamenti e delibere tariffarie;

VISTI i regolamenti vigenti come approvati nei due Comuni pre-esistenti di Granaglione e Porretta Terme e dato atto che si provvede alla sostituzione degli stessi con il regolamento in approvazione;

VISTA la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 *Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe;*

VISTE le tariffe vigenti e ritenuto confermare le misure;

VISTA la proposta di regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale che si articola nei seguenti punti principali:

- TITOLO I: disposizioni sistematiche relative al canone di cui alla legge 160/2019
- TITOLO II: disciplina del procedimento amministrativo di rilascio delle occupazioni di suolo pubblico, tenuto conto dell'organizzazione interna degli uffici del comune. Il titolo definisce modalità e termini di presentazione delle istanze nonché le dinamiche connesse alla modifica, sospensione, revoca e decadenza
- TITOLO III: disciplina del procedimento amministrativo per il rilascio delle autorizzazioni pubblicitarie, tenuto conto dell'organizzazione interna degli uffici del comune. Il titolo definisce modalità e termini di presentazione delle istanze nonché le dinamiche connesse alla modifica, sospensione, revoca e decadenza
- TITOLO IV: definisce il sistema tariffario per la determinazione del canone di occupazione e di esposizione pubblicitaria definendo le categorie del territorio, le competenze della giunta comunale e i limiti minimi e massimi per la determinazione dei coefficienti. Il titolo racchiude la disciplina delle esenzioni e riduzioni

- TITOLO V: disciplina il servizio delle pubbliche affissioni tenuto conto dell'obbligo di mantenere il servizio previsto dall'articolo 18 del d.lgs 507/93 fino al 1 dicembre 2021
- TITOLO VI: norme relative alla riscossione, ordinaria e coattiva, disciplina dell'accertamento esecutivo patrimoniale e al sistema di indennità e sanzioni definite dalla legge 160/2019
- TITOLO VII: individuazioni di particolari tipologie di occupazioni
- TITOLO VIII: individuazioni di particolari tipologie di esposizione pubblicitaria quali
- ALLEGATO A: classificazione delle strade, aree e spazi pubblici
- ALLEGATO B: definizione dei coefficienti principali in ragione della classificazione dell'allegato A
- ALLEGATO C: Determinazione delle tariffe ordinarie e dei coefficienti moltiplicatori

RAVVISATA la necessità di istituire e disciplinare il canone in modo da garantire gli equilibri del gettito di entrata, nei limiti della disciplina di legge che, nel definire un nuovo prelievo di natura patrimoniale, comporta i dovuti adeguamenti sulle singole fattispecie con l'obiettivo di mantenere il valore del canone dovuto analogo al livello di pressione impositiva raggiunta con il prelievo precedente

RITENUTO di proporre l'approvazione del Regolamento del canone unico patrimoniale con decorrenza di applicazione delle disposizioni dal 1 gennaio 2021.

VISTO l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento"*.

VISTA la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.

RITENUTO, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'articolo 42 del TUEL;

VISTI:

- l'articolo 151 del d.lgs n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

- il comma 4 bis dell'articolo 106 del dl 34/2020 che stabilisce Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021".
- l'articolo 124 del TUEL che disciplina la pubblicazione delle deliberazione

DATO ATTO del parere favorevole del Collegio dei Revisori, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 così come modificato dal D.L. 174/2012;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile;

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese, nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di approvare il *Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria*, ai sensi della Legge 160/2019 articola 1 commi 816-836, composto di n. 81 Articoli, riportato nella presente proposta per costituirne parte integrante e sostanziale, come allegato A);
3. di procedere alla pubblicazione della delibera di approvazione del presente regolamento nel rispetto delle disposizioni del TUEL;
4. di disporre che i regolamenti delle entrate sostituite di seguito indicati restano operativi ai fini dell'accertamento delle fattispecie verificatesi sino al 31/12/2020:
 - Regolamento per l'applicazione della TOSAP ai sensi del d. lgs 507/93 (o COSAP ai sensi dell'articolo 63 del d lgs 446/97) approvato nel Comune di Granaglione e nel Comune di Porretta Terme;
 - Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, ai sensi del d.lgs. 507/93) (ovvero del Canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari CIMP) approvato nei due Comuni di Granaglione e Porretta Terme;
 - Delibera di approvazione delle tariffe per l'applicazione della TOSAP (o COSAP)
 - Delibera di approvazione delle tariffe per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni (ICP/DPA) (ovvero del Canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari CIMP)
5. di dare atto che, con successiva deliberazione, la Giunta comunale procederà alla definizione e approvazione delle tariffe del canone nel rispetto del Regolamento approvato con il presente atto e delle esigenze di bilancio;
6. di stabilire che le disposizioni del Regolamento di istituzione e disciplina del canone unico decorrono dall'1/1/2021 ai sensi dell'articolo 53 comma 16 della legge 388/2000.

Con successiva votazione e voti identici al preliminare della presente deliberazione, è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del TUEL approvato con D.Lgs. n. 267/2000.

Copia Conforme

IL SINDACO

F.to Giuseppe Nanni

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Piera Nasci

La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on-line per quindici giorni consecutivi dal 17/03/2021 al 01/04/2021.

Lì, 17/03/2021

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Piera Nasci

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Lì, 17/03/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Piera Nasci

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 25/02/2021

☒ essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 4° comma 4° T.U.E.L.).

b) essendo decorsi 10 gg. della data di inizio della pubblicazione senza che siano pervenute richieste di invio al controllo (art. 134 comma 3° T.U.E.L.).

Alto Reno Terme, lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Piera Nasci



COMUNE DI ALTO RENO TERME

Città Metropolitana di Bologna

PROPOSTA DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO CANONE UNICO PATRIMONIALE.

Ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, con riferimento alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime:

PARERE FAVOREVOLE SULLA REGOLARITA' TECNICA

Lì, 10.02.2021

ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO

F.to Mirella Pezzulli

PARERE FAVOREVOLE SULLA REGOLARITA' CONTABILE

Lì, 10.02.2021

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to Luca Cecchini

COMUNE DI ALTO RENO TERME

(Città Metropolitana di Bologna)

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL
CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE,
AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E
DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE
DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL
DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE,
DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN
STRUTTURE ATTREZZATE**

Indice

Capo I – DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
Titolo I – Oggetto del Regolamento	4
Art. 1 - Istituzione del Canone.....	4
Art. 2 - Oggetto del regolamento	4
Art. 3 – Definizione delle occupazioni di suolo pubblico	4
Art. 4 – Concessione di occupazione del suolo pubblico.....	6
Art. 5 - Definizione delle tipologie di pubblicità.....	6
Art. 6 – Autorizzazione degli impianti pubblicitari	7
Art. 7 – Tipologie di diffusione pubblicitaria	7
Art. 8 - Domanda di concessione di suolo pubblico o autorizzazione all’installazione di mezzi pubblicitari	8
Art. 9 – Istruttoria delle domande.....	10
Art. 10 – Rilascio dell’atto di concessione o di autorizzazione.....	11
Art. 11 – Revoca della concessione o all’autorizzazione.....	12
Art. 12 – Obblighi del concessionario	12
Art 13 – Subentro.....	13
Art. 14 – Rinuncia alla concessione o all’autorizzazione	13
Art. 15 – Decadenza della concessione o dell’autorizzazione.....	13
Art. 16 – Rinnovo	14
Art. 17 – Divieto temporaneo di occupazione	14
Art. 18 – Concessioni di suolo pubblico per l’esercizio del commercio	14
Art. 19 – Disposizioni per particolari fattispecie di occupazione.....	15
Art. 20 – Esecuzione dei lavori ed opere	15
Art. 21 – Autorizzazione di lavori	15
Titolo II – Disposizioni in materia di diffusione di messaggi pubblicitari	15
Art. 22 - Criteri per la realizzazione del piano generale degli impianti.....	15
Art. 23 - Pubblicità rilevanti ai fini dell’applicazione del Canone.....	16
Art. 24 – Limitazioni e divieti.....	16
Art. 25 – Esposizione della pubblicità a cura del Comune.....	17
Art. 26 - Dichiarazione del messaggio pubblicitario.....	17
Capo II- CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA	18
Titolo I – Disposizioni generali	18
Art. 27 - Natura del canone	18
Art. 28 - Clausola di invarianza di gettito	18
Art. 29 - Presupposto applicativo.....	18
Art. 30 - Omnicomprensività del Canone per la diffusione di messaggi pubblicitari	19
Art. 31 - Soggetto obbligato al versamento del Canone	19
Art. 32 – Soggetto legittimato alla riscossione del Canone	19
Art. 33 – Suddivisione del territorio comunale e classe di appartenenza.....	20
Art. 34 – Criteri di determinazione del Canone	20
Art. 35 – Calcolo della base imponibile.....	21
Art. 36 – Tariffe.....	21
Art. 37 – Riduzioni e agevolazioni	22
Art. 38 – Esenzioni	22
Art. 39 - Maggiorazioni	24
Art. 40 - Pagamento del Canone.....	24
Art. 41 - Omessi pagamenti e rimborsi.....	24
Art. 42 - Indennità.....	25
Art. 43 - Sanzioni amministrative per occupazioni e diffusioni abusive	25
Art. 44 - Rimborsi e compensazioni	25
Art. 45 - Riscossione coattiva.....	25
Titolo II – Particolari fattispecie soggette a Canone	25
Art. 46 - Occupazione con impianti di distribuzione carburante.....	25
Art. 47 - Occupazione con impianti di ricarica veicoli elettrici.....	26

Art. 48 - Attività Edile.....	26
Art. 49 - Occupazione del sottosuolo.....	26
Art. 50 - Pubblicità realizzata su veicoli pubblicitari	26
Art. 51 - Frecce direzionali	26
Titolo III – Disciplina del servizio di pubbliche affissioni	27
Art. 52 - Oggetto.....	27
Art. 53 – Tipologia e Superficie degli impianti.....	27
Art. 54 - Ripartizione della superficie e degli impianti	27
Art. 55 - Affissioni dirette.....	27
Art. 56 – Canone per le pubbliche affissioni.....	27
Art. 57 – Maggiorazioni del Canone	28
Art. 58 - Riduzioni del canone sulle pubbliche affissioni	28
Art. 59 - Esenzioni del diritto	28
Art. 60 - Modalità per le pubbliche affissioni	28
Art. 61 – Vigilanza	29
Capo III - CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE.....	29
Titolo I – Disposizioni generali	29
Art. 62 - Natura del canone.....	29
Art. 63 - Presupposto applicativo.....	30
Art. 64 - Soggetto obbligato al versamento del Canone	30
Art. 65 – Soggetto legittimato alla riscossione del Canone	30
Art. 66 – Suddivisione del territorio comunale e classe di appartenenza.....	30
Art. 67 - Rinvii	30
Art. 68 – Criteri di determinazione del Canone	31
Art. 69 – Calcolo della base imponibile.....	31
Art. 70 – Tariffe.....	31
Art. 71 - Tariffe per occupazione relativa a parti del giorno.....	31
Art. 72 - Riduzioni	31
Art. 73 - Pagamento del Canone.....	31
Art. 74 - Omessi pagamenti e rimborsi.....	32
Art. 75 - Indennità.....	32
Art. 76 - Sanzioni amministrative per occupazioni abusive	32
Art. 77 - Rimborsi e compensazioni	32
Art. 78 - Riscossione coattiva.....	32
Capo IV – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE ED ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO.....	33
Titolo I – Disposizioni finali e transitorie	33
Art. 79 - Disposizioni finali	33
Art. 80 - Disposizioni transitorie	33
Titolo II – Entrata in vigore	33
Art. 81 - Entrata in vigore.....	33

Capo I – DISPOSIZIONI GENERALI

Titolo I – Oggetto del Regolamento

Art. 1 - Istituzione del Canone

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 816 e 837, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 è istituito il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria ed il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

Art. 2 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 e ss. modifiche ed integrazioni, disciplina i Canoni di cui all'art. 1.
2. Il presente Regolamento disciplina, tra l'altro:
 - a. le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;
 - b. l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;
 - c. i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio per i Comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti;
 - d. la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;
 - e. la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;
 - f. le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;
 - g. per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
 - h. le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, nè superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Art. 3 – Definizione delle occupazioni di suolo pubblico

1. Con il termine “*suolo pubblico*” s'intende il suolo e relativo soprassuolo e sottosuolo appartenente al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune.
2. Per l'occupazione del suolo pubblico si osservano le norme del presente Regolamento.
3. Le occupazioni di suolo pubblico si distinguono in temporanee e permanenti:
 - a. **sono temporanee o giornaliere** le occupazioni di durata inferiore all'anno, fatta eccezione per i cantieri edili e stradali, per i quali l'occupazione è da intendersi temporanea indipendentemente dalla durata, nonché le occupazioni delle aree destinate dal Comune all'esercizio del commercio su aree pubbliche realizzate dallo stesso soggetto soltanto in alcuni giorni della settimana, anche se concesse con atto avente durata annuale o superiore.
 - b. **sono permanenti:**
 - i. le occupazioni di carattere stabile aventi durata superiore o uguale all'anno che comportino o meno l'esistenza di manufatti, potendo consistere nella semplice disponibilità dell'area o dello spazio medesimi.
 - ii. le occupazioni per passi carrabili disciplinate nel presente regolamento;
 - iii. le occupazioni di aree destinate dal Comune all'esercizio del commercio su aree pubbliche, se concesse

con atto di durata almeno annuale per l'uso della medesima area e per tutti i giorni feriali della settimana.

4. Si presumono per loro natura occupazioni permanenti soggette al canone:
 - a. chioschi, edicole, casotti e simili;
 - b. pensiline, vetrinette porta insegne, infissi di qualsiasi natura o specie portanti pubblicità, annunci o simili che comunque proiettino sul suolo ed aventi una sporgenza di oltre 5 cm dal filo del muro;
 - c. isole spartitraffico o qualsiasi rialzo del piano pedonale;
 - d. occupazioni del suolo o degli spazi sovrastanti o sottostanti alla pubblica area con condutture, cavi ed impianti, ivi compresi quelli adibiti al servizio pubblico della distribuzione del gas, dell'acqua potabile, gestito in regime di concessione amministrativa, oppure a scopo industriale o irriguo. condutture per energia elettrica e simili; occupazioni con pali di legno, di ferro, cemento, travi o tralicci.
 - e. occupazioni di suolo o sottosuolo di pubblica area con distributori di carburante e relativi serbatoi , con serbatoi per combustibili liquidi da riscaldamento e manufatti vari.
 - f. spazi per autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal Comune;
5. Sono considerate occupazione temporanee e quindi soggette al pagamento del relativo canone:
 - a. steccati, ponteggi e recinzioni per cantieri edili, ed ogni altra occupazione per lavori stradali e sotterranei, depositi di materiali;
 - b. banchi, veicoli, mostre, vetrine, stands pubblicitari;
 - c. tende solari per il periodo di esposizione, esposizione di merci: su pubblica via, marciapiedi e porticati, davanti ai negozi di vendita o all'intero di mercati;
 - d. parchi di divertimento, spettacoli viaggianti, circhi equestri, tiri a segno e simili, comprese le loro carovane;
 - e. tavoli e sedie, ombrelloni, portalampada, recinti di piante ornamentali, od altro all'esterno dei pubblici esercizi, o attività artigianali o industriali;
 - f. pali porta insegne réclame o simili, rastrelliere per biciclette o motocicli, binari Decauville, striscioni pubblicitari;
 - g. parti sporgenti delle tende poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o di aree pubbliche già occupate;
 - h. mercanzie, materiali o qualsiasi altra cosa inanimata destinata a rimanere nello stesso luogo oltre il tempo necessario al semplice carico o scarico .
6. Sono considerate ricorrenti le occupazioni le cui relative concessioni sono rilasciate per periodi ben individuati anche a carattere stagionale che si ripetono.
7. Il provvedimento di concessione disciplina gli obblighi e le attività del concessionario connessi all'utilizzazione del suolo o spazio pubblico.
8. Tutte le occupazioni di suolo pubblico devono effettuarsi in modo da non creare grave intralcio al traffico dei veicoli e pedoni.
9. Non sono soggette ad alcun provvedimento concessorio comunale le occupazioni di aree private aperte al pubblico, è fatta salva la necessità di autorizzazione all'effettuazione della pubblicità per le occupazioni con impianti pubblicitari, nonché la necessità di autorizzazione, rilasciata con le modalità di cui al Titolo III del presente Capo, per le occupazioni che incidono sul decoro urbano effettuate su aree private che abbiano affaccio su aree pubbliche.
10. Sono considerate occupazioni abusive:
 - a. le occupazioni difformi dall'atto di concessione o in assenza dello stesso;
 - b. che si protraggono oltre il termine di loro scadenza senza che sia intervenuto rinnovo o la proroga della concessione, ovvero oltre la data di revoca o di decadenza della concessione medesima.
11. In tutti i casi di occupazione abusiva, l'Amministrazione Comunale, fatte salve le contestazioni delle relative violazioni, ordina la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo. Decorso inutilmente il termine all'uopo assegnato, l'Ufficio competente provvede, direttamente

e in danno del concessionario o dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni, al ripristino dello status quo ante e gli eventuali materiali e quant'altro.

12. In alternativa alla procedura di cui al comma precedente, l'Ufficio competente può direttamente procedere al ripristino dello status quo ante con oneri a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni, previa redazione del processo verbale di constatazione redatto dal competente pubblico ufficiale.

Art. 4 – Concessione di occupazione del suolo pubblico

1. E' fatto divieto di occupare il suolo pubblico senza specifica concessione rilasciata dai competenti uffici comunali su richiesta dell'interessato. L'autorizzazione o la concessione si intende accordata per le occupazioni occasionali esenti dal canone ai sensi del presente Regolamento a seguito di comunicazione scritta all'ufficio competente da darsi almeno dieci giorni prima dell'occupazione per la verifica del rispetto del Codice della Strada e per le prescrizioni del caso.
2. Sono soggette a concessione o autorizzazione comunale le occupazioni di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio, in tal caso il richiedente dovrà esibire, in forma scritta, l'assenso del legittimo proprietario.
3. La concessione non è richiesta per le occupazioni di pronto intervento che non modificano la circolazione e per quelle momentanee. Se l'occupazione interessa la sede stradale l'interessato ha l'obbligo di osservare gli artt. 30 e seguenti del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada. Non sono comunque subordinate al previo rilascio del relativo provvedimento amministrativo le occupazioni effettuate a titolo temporaneo in occasione dei mercati da parte di coloro che sostituiscono provvisoriamente i titolari assenti. Per tali occupazioni il documento di quietanza per il versamento del canone vale come titolo.
4. L'autorizzazione è richiesta anche per l'allestimento dei banchi finalizzati alla raccolta delle firme.
5. Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento autorizzativo o concessorio, che viene rilasciato a sanatoria.
6. Nel caso di cui al precedente comma oltre alla domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione o la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione scritta dell'occupazione all'ufficio di Polizia Municipale. L'Ufficio provvede ad accertare se esistevano le condizioni di urgenza. In caso negativo verranno applicate le sanzioni di cui all'art. 43 del presente Regolamento.
7. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto al riguardo dall'art. 30 e seguenti del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada.
8. Ai proprietari dei negozi fronteggianti le aree pubbliche è accordata la concessione delle stesse aree con preferenza sugli altri richiedenti.
9. Quando lo stesso suolo è richiesto da più persone la concessione è fatta, sempre secondo tariffa, al primo richiedente. Nel caso di richieste contemporanee, si procede a sorteggio fra i richiedenti.
10. Nel caso di occupazione del suolo pubblico all'interno del centro storico del Capoluogo e di Castelluccio mediante collocazione di ponteggi per l'esercizio di attività edilizia e/o per la messa in sicurezza di edifici, la cui durata si protragga oltre i 18 mesi, nell'atto di concessione, verrà prescritto l'obbligo di apporre adeguati teloni con la riproduzione dell'immagine della facciata del fabbricato rappresentata in scala 1:1 sul lato del ponteggio prospiciente la pubblica via.
11. Per particolari tipi di occupazione esenti dal canone la Giunta Comunale, con proprio provvedimento, può stabilire l'esonero dalla richiesta di concessione.
12. Le occupazioni richieste per conto del Comune non comportano il pagamento del canone né dei diritti di istruttoria.

Art. 5 - Definizione delle tipologie di pubblicità

1. L'installazione di impianti pubblicitari e la diffusione di messaggi pubblicitari può essere temporanea/giornaliera o permanente:
 - a. Temporanea o giornaliera: quando non supera l'anno solare;
 - b. Permanente: quando supera l'anno solare.
2. L'installazione di impianti pubblicitari e la diffusione di messaggi pubblicitari è considerata abusiva quando:
 - a. è effettuata in maniera difforme rispetto all'atto di autorizzazione o in assenza dello stesso;
 - b. si protrae oltre il termine di scadenza dell'autorizzazione senza che sia intervenuto il rinnovo o la proroga dell'autorizzazione.
3. In tutti i casi di diffusione abusiva, l'Amministrazione Comunale, fatte salve le contestazioni delle relative violazioni, ordina la rimozione del messaggio e degli impianti pubblicitari. Decorso inutilmente il tempo all'uopo assegnato, l'Ufficio competente provvede, direttamente e in danno del concessionario, al ripristino dello status quo ante e gli eventuali materiali e quant'altro.
4. In alternativa alla procedura di cui al comma precedente, l'Ufficio competente può direttamente procedere al ripristino dello *status quo ante* con oneri a carico dei soggetti che hanno effettuato la diffusione del messaggio e dei soggetti obbligati in solido al suo pagamento, previa redazione del processo verbale di constatazione redatto dal competente pubblico ufficiale.

Art. 6 – Autorizzazione degli impianti pubblicitari

1. Le esposizioni pubblicitarie di cui all'art. 23, del Codice della Strada di cui al Dlgs. n. 285/1992, come definite dall'art. 47 del D.P.R. n.495/1992 (Regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo codice della strada) nonché tutte le altre tipologie di pubblicità come definite nel presente regolamento sono soggette ad autorizzazione.
2. Gli impianti e i mezzi pubblicitari che non siano stati preventivamente autorizzati o che sono installati in violazione delle disposizioni normative applicabili devono essere rimossi con spese a carico dell'utente.

Art. 7 – Tipologie di diffusione pubblicitaria

1. I mezzi di effettuazione pubblicitaria disciplinati dal presente regolamento, sono definiti in base alle seguenti suddivisioni e tipologie:
 - a) Insegna di esercizio: contengono il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta, la qualità dell'esercizio o la sua attività permanente, l'indicazione delle merci vendute o fabbricate o dei servizi che ivi si prestano e sono rappresentate da una scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta, può essere monofacciale o bifacciale. Le caratteristiche delle insegne di esercizio sono stabilite dall'articolo 49, comma 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada). Rientrano nella categoria delle insegne d'esercizio, i mezzi pubblicitari aventi natura stabile e tra questi i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate, gli stemmi o loghi
 - b) Insegna pubblicitaria: scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata presso esercizi commerciali che pubblicizza un prodotto o un servizio offerto, non riconducibile ad insegna d'esercizio. Rientrano nella categoria delle insegne pubblicitarie, i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate.
 - c) Pubblicità su veicoli e natanti: pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato.

- d) Pubblicità con veicoli d'impresa: pubblicità visiva effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti a trasporto per suo conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio.
 - e) Pubblicità varia: per pubblicità varia si intende quella effettuata con locandine, striscioni, drappi, standardi, pannelli, ombrelloni, bandiere, sagomati, espositori, cavalletti, bacheche, vetrofanie, lanterne oltre che schermi televisivi ed altre strutture riproducenti messaggi scorrevoli o variabili, proiezioni luminose o cinematografiche o di diapositive su schermi o pareti riflettenti, segni orizzontali reclamistici, distribuzione di volantini o di altro materiale pubblicitario, fonica a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, pubblicità con aeromobili mediante scritte o striscioni o lancio di oggetti e manifestini, pubblicità con palloni frenati e simili. Può essere esposta presso gli esercizi commerciali o in luoghi diversi.
 - f) Impianti pubblicitari: per impianti pubblicitari s'intendono le scritte, simboli o altri impianti a carattere permanente o temporaneo esposti in luogo diverso da quello ove ha sede l'esercizio, di qualsiasi natura esso sia, che contengano l'indicazione del nome del fabbricante delle merci vendute o del fornitore dei servizi che vengono prestati.
 - g) Impianto pubblicitario di servizio: manufatto avente quale scopo principale un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.
 - h) Impianto di pubblicità o propaganda: qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti.
 - i) Preinsegna: scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da un'ideale struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di cinque chilometri. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta. Le dimensioni e le caratteristiche delle preinsegne sono stabilite dall'articolo 48, comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).
 - j) Cartello: manufatto bidimensionale supportato da una ideale struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta. Le caratteristiche dei cartelli sono stabilite dall'articolo 48, comma 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).
2. Tale elencazione deve considerarsi esemplificativa ma non esaustiva, stante l'evoluzione continua delle forme pubblicitarie.

Art. 8 - Domanda di concessione di suolo pubblico o autorizzazione all'installazione di mezzi pubblicitari

1. Chiunque intenda occupare, nel territorio comunale, anche temporaneamente, il suolo pubblico o le aree private gravate da servitù di pubblico passaggio è tenuto a presentare apposita domanda al Comune almeno 15 gg. Prima dell'inizio dell'occupazione.
2. E' parimenti tenuto a presentare domanda al Comune chi intende installare mezzi pubblicitari su aree pubbliche o aree private gravate da servitù di pubblico passaggio o diffondere messaggi visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale.
3. Il procedimento di rilascio della concessione è regolato dai principi generali previsti in materia e va coordinato ed integrato con le disposizioni del codice della strada, e dal relativo regolamento di esecuzione ed attuazione, nonché dalla legge 7 agosto 1990 n. 241.
4. La domanda deve essere presentata, nel rispetto della normativa dell'Imposta di bollo, salvo casi

di esenzione dalla stessa, sul modello predisposto dal Comune di Alto Reno Terme, presso il suo Protocollo, di norma con modalità telematiche. In caso di trasmissione tramite il Servizio Postale, la data di ricevimento, ai fini del termine per la conclusione del procedimento, è quella risultante dal timbro datario apposto all'arrivo.

5. La domanda per l'occupazione di suolo pubblico deve contenere:
 - a) l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale, del codice fiscale, nonché di tutti i dati che identificano fiscalmente l'attività esercitata dal richiedente. In caso di soggetti privi, totalmente o parzialmente, di capacità di agire e per i soggetti diversi dalle persone fisiche è necessaria anche l'indicazione dei dati di cui al periodo precedente del soggetto che li rappresenta ai fini di legge;
 - b) l'ubicazione esatta del tratto di area pubblica che si chiede di occupare, la specifica individuazione dell'occupazione e la sua misura espressa in metri quadrati o metri lineari, quando richiesto dalla tipologia di occupazione;
 - c) l'oggetto della occupazione, la durata, i motivi a fondamento della stessa, la descrizione dell'opera che si intende eventualmente eseguire, le modalità d'uso;
 - d) la dichiarazione di conoscere e di sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento;
 - e) la sottoscrizione dell'impegno a sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo, di istruttoria e di rimborso per danni di cui art. 10, commi 7 e 8, del presente Regolamento, con deposito di cauzione se richiesto dal Comune.
6. La domanda deve essere corredata dalla relativa documentazione tecnica richiesta di volta in volta per una completa istruttoria della domanda stessa. Comunque, il richiedente è tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda.
7. La domanda per l'autorizzazione all'installazione di impianti pubblicitari o alla diffusione di messaggi pubblicitari deve contenere:
 - a) l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale, del codice fiscale, nonché di tutti i dati che identificano fiscalmente l'attività esercitata dal richiedente. In caso di soggetti privi, totalmente o parzialmente, di capacità di agire e per i soggetti diversi dalle persone fisiche è necessaria anche l'indicazione dei dati di cui al periodo precedente del soggetto che li rappresenta ai fini di legge;
 - b) l'ubicazione e la determinazione della superficie del mezzo pubblicitario, espressa in metri quadrati, che si richiede di esporre;
 - c) la descrizione del messaggio, la durata;
 - d) la dichiarazione di conoscere e di sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento ivi incluse, per gli impianti pubblicitari posizionati lungo le strade, quelle previste dall'Art. 23 e seg.ti del Codice della Strada di cui al D.lgs. n. 285/1992 e dall'Art. 47 e seg.ti del D.P.R. n.495/1992 (Regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo codice della strada);
 - e) la sottoscrizione dell'impegno a sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo, di istruttoria e di rimborso per danni di cui art. 10, commi 7 e 8, del presente Regolamento, con deposito di cauzione se richiesto dal Comune.
8. La concessione all'occupazione del suolo e l'autorizzazione all'installazione di impianti pubblicitari o all'esposizione di messaggi pubblicitari è necessaria anche qualora quest'ultima non sia soggetta al pagamento del canone.
9. Quando una esposizione pubblicitaria determini anche una occupazione di spazi ed aree pubbliche ai fini del presente regolamento, la domanda è unica e contiene tutti gli elementi richiesti dai commi da 5 a 7 del presente articolo. In tal caso il provvedimento di autorizzazione all'esposizione pubblicitaria viene rilasciato previa acquisizione del provvedimento che concede l'occupazione del suolo.
10. Il Comune di Alto Reno Terme mette a disposizione degli utenti i modelli di domanda sul proprio sito istituzionale, al fine di agevolare la compilazione delle domande.

11. Il deposito cauzionale è richiesto dall'Amministrazione quando l'effettuazione dell'occupazione, l'installazione degli impianti pubblicitari o la diffusione del messaggio può arrecare danni a strutture pubbliche. L'entità della cauzione è stabilita dall'ufficio tecnico, tenuto conto della particolarità dell'occupazione interessante il corpo stradale, le aree e le strutture pubbliche. La cauzione non produce interessi e viene trattenuta a garanzia del corretto adempimento degli obblighi che vengono imposti al destinatario con il provvedimento di concessione o autorizzazione, compreso anche il pagamento del canone disciplinato dal presente regolamento. La cauzione è restituita entro il termine di 60 giorni dalla data di verifica da parte dello stesso ufficio della conclusione dell'occupazione, dell'inesistenza di danni, del corretto adempimento di tutti gli altri obblighi imposti dal provvedimento di concessione. La verifica stessa deve avvenire entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione della domanda di restituzione del concessionario che abbia concluso l'occupazione. In luogo della cauzione il soggetto che ha presentato la domanda può presentare una fideiussione bancaria o assicurativa senza preventiva escussione del debitore principale per un importo almeno pari al deposito cauzionale determinato dall'Ufficio competente o altra garanzia equipollente prevista dalla Legge.

Art. 9 – Istruttoria delle domande

1. L'Ufficio Protocollo trasmette la domanda per l'istruttoria all'Ufficio competente all'adozione del provvedimento finale che, se necessario, trasmette la domanda all'ufficio Tecnico, nonché ad ogni altro Ufficio o Ente che si renda necessario in base alla particolarità della domanda. Gli atti autorizzativi relativi ad occupazioni effettuate con passi carrabili sono rilasciati dal Comando di Polizia Municipale del Comune di Alto Reno Terme, nel rispetto delle disposizioni del vigente Codice della strada e del relativo Regolamento attuativo.
2. All'atto della presentazione della domanda o successivamente mediante comunicazione personale indirizzata ai soggetti indicati all'art. 7 della Legge 241/1990 viene reso noto l'avvio del procedimento, l'unità organizzativa, il nome del responsabile del procedimento ed il termine di conclusione.
3. Salvo quanto disposto da leggi specifiche, sulla domanda diretta ad ottenere la concessione e l'autorizzazione di occupazione, si provvede entro il termine di 30 giorni. In caso di richiesta di pareri all'Ufficio o all'Ente competente a rilasciarli, il termine per il rilascio della concessione o dell'autorizzazione è sospeso fino alla trasmissione del parere richiesto. Decorso 10 giorni dalla richiesta del parere senza che vi sia stata risposta il silenzio equivale ad assenso a quanto richiesto e il termine del procedimento iniziale riprende a decorrere, salvo i casi in cui le disposizioni di legge in materia di procedimenti amministrativi dispongano diversamente.
4. Gli interessati possono motivatamente richiedere, previo pagamento dei diritti d'urgenza, l'esame urgente della domanda alla quale, qualora ricorrano i presupposti, segue l'adozione del provvedimento di concessione entro settantadue ore lavorative.
5. In caso di diniego sono comunicati al richiedente, nei termini medesimi, i motivi del diniego stesso.
6. La mancata risposta alla domanda non comporta mai assenso alla stessa.
7. Nel caso in cui la domanda non sia corredata di tutti i documenti previsti, il Responsabile del Procedimento ne fa richiesta scritta all'interessato entro 10 giorni dal ricevimento della domanda stessa, assegnando un termine ragionevole per provvedere alla regolarizzazione o interpretazione. I termini per la conclusione del Procedimento restano sospesi e riprendono a decorrere dalla data di regolarizzazione o ricevimento della documentazione integrativa. Qualora l'interessato non provveda nei termini assegnati la domanda è respinta.
8. L'occupazione del suolo pubblico, l'installazione di impianti pubblicitari e la diffusione di messaggi pubblicitari di cui al presente Regolamento è sottoposta alla disciplina prevista dalle leggi penali, di pubblica sicurezza, dalle disposizioni sulla circolazione stradale, delle norme a tutela delle cose di interesse artistico o storico e delle bellezze naturali, dai regolamenti edilizio e di polizia urbana.
9. La concessione di suolo pubblico e l'autorizzazione all'installazione di mezzi pubblicitari o alla diffusione dei messaggi pubblicitari sarà rilasciata dall'Ufficio competente ai sensi delle disposizioni

sulla circolazione stradale e dei regolamenti edilizio e di polizia urbana, previo consenso della competente autorità, qualora i mezzi pubblicitari debbano essere collocati in zone nella quali esistono vincoli a tutela delle cose di interesse artistico e storico e delle bellezze naturali.

10. Qualora sulla occupazione richiesta fossero installate strutture temporanee”manufatti precari C.d. DEHORS” il richiedente avuto possesso dell’atto di concessione all’occupazione dovrà provvedere a munirsi del titolo autorizzatorio presso il SUE (sportello unico per l’edilizia).

11. Al termine dell’istruttoria il responsabile del procedimento, acquisiti tutti i pareri richiesti, conclude il proprio procedimento amministrativo trasferendo gli atti all’Ufficio competente all’emissione del provvedimento finale, proponendo il provvedimento, sia esso di accoglimento o di diniego della domanda.

Art. 10 – Rilascio dell’atto di concessione o di autorizzazione

1. L’atto di concessione all’occupazione o l’atto di autorizzazione all’installazione di impianti pubblicitari o alla diffusione di messaggi pubblicitari deve avere necessariamente forma scritta.

2. L’Ufficio competente all’adozione del provvedimento finale, in base alle proprie competenze, accertate le condizioni favorevoli, rilascia l’atto di concessione di suolo pubblico o di autorizzazione all’installazione di impianti pubblicitari o alla diffusione di messaggi pubblicitari.

3. Il rilascio della concessione o dell’autorizzazione è subordinato:

a) in via obbligatoria:

- i. al rispetto delle disposizioni in materia di imposta di bollo;
- ii. pagamento dei diritti relativi all’atto e delle eventuali altre spese relative;
- iii. al corretto adempimento degli obblighi relativi ad altra concessione o autorizzazione, in caso di mancato adempimento, alla preventiva regolarizzazione rispetto agli stessi;
- iv. all’assenza di provvedimenti di decadenza di un precedente titolo;
- v. alla preventiva corresponsione del canone dovuto;

b) solo quando espressamente richiesto dall’Amministrazione:

- i. rimborso delle spese di sopralluogo;
- ii. versamento del deposito cauzionale.

4. L’atto di concessione di suolo pubblico, oltre all’indicazione del destinatario del provvedimento amministrativo, contiene i seguenti elementi:

- a) la durata della occupazione;
- b) la misura dello spazio concesso e il motivo dell’occupazione;
- c) le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione;
- d) indicazione degli obblighi specifici del concessionario;

5. L’atto di autorizzazione all’installazione di mezzi pubblicitari o alla diffusione di messaggi pubblicitari, oltre all’indicazione del destinatario del provvedimento amministrativo, contiene i seguenti elementi:

- a) per ogni mezzo pubblicitario o per ogni esposizione autorizzata: tipologia, superficie espressa in metri quadrati e contenuto del messaggio pubblicitario;
- b) la misura ed indicazione dell’area pubblica o privata su cui si possa effettuare l’installazione;
- c) la durata dell’autorizzazione e l’uso specifico cui la stessa è destinata;
- d) gli obblighi del titolare della concessione o autorizzazione;

6. Ogni atto di concessione o autorizzazione si intende subordinato all’osservanza delle prescrizioni sotto riportate di carattere generale, oltre a quelle di carattere tecnico e particolare da stabilirsi di volta in volta a seconda delle caratteristiche delle concessioni ad autorizzazioni.

7. La concessione o l’autorizzazione viene sempre accordata:

- a) a termine, per la durata massima di anni 29, fatto salvo quanto previsto dall’art. 53, comma 6, del D.P.R. n.495/1992 (Regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo codice della strada) che fissa in tre anni, rinnovabili, la validità dell’autorizzazione all’installazione di cartelli, insegne di esercizio o mezzi pubblicitari di cui all’art 23 comma 4 del Codice della Strada;

- b) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
 - c) con l'obbligo del destinatario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dai depositi permessi;
 - d) con facoltà da parte dell'Amministrazione Comunale di imporre nuove condizioni.
8. Resta a carico del destinatario ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possono essere arrecati e contestati da terzi per effetto della concessione o dell'autorizzazione.
9. Al termine della concessione o dell'autorizzazione - qualora la stessa non venga rinnovata - il concessionario avrà l'obbligo di eseguire a sue cure e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo pubblico in pristino, nei termini che fisserà l'Amministrazione Comunale.
10. Quando l'occupazione, anche senza titolo, riguardi aree di circolazione costituenti strade ai sensi del Nuovo Codice della Strada (D.L. 30/4/1992 n. 285 e successive modificazioni) è fatta salva l'osservanza delle prescrizioni dettate dal Codice stesso e dal relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione (D.P.R. 16/12/1992 n. 495 e successive modifiche), e in ogni caso l'obbligatorietà per l'occupante di non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.
11. Non si procede al rilascio di titolo autorizzativo qualora l'ammontare del canone non superi l'importo di €50,00 in quanto l'occupazione è da intendersi autorizzata con l'avvenuto pagamento del canone dovuto.

Art. 11 – Revoca della concessione o all'autorizzazione

1. La concessione di occupazione di suolo pubblico e l'autorizzazione all'installazione di impianti pubblicitari o alla diffusione di messaggi pubblicitari è sempre revocabile o modificabile, da parte dell'Amministrazione, per comprovati motivi di pubblico interesse, pubblica sicurezza e viabilità; la concessione del sottosuolo non può essere revocata, se non per necessità dei pubblici servizi.
2. La revoca dà diritto alla restituzione del Canone pagato in anticipo, in proporzione al periodo di concessione non fruito, esclusi interessi e qualsiasi altra indennità. Se alla data della revoca l'occupazione non è ancora iniziata il canone eventualmente versato deve essere integralmente restituito.
3. La revoca dà diritto alla restituzione della cauzione o allo svincolo della garanzia solo dopo che il competente Ufficio Comunale ha fatto le opportune verifiche in merito allo stato dell'arte delle strutture pubbliche.
4. Gli oneri di emissione del provvedimento non sono mai rimborsabili.
5. La revoca e la modifica della concessione non dà diritto ad alcun indennizzo ulteriore rispetto a quanto previsto dal comma 2.

Art. 12 – Obblighi del concessionario

1. Le concessioni e le autorizzazioni sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione o il trasferimento.
2. Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza, l'atto di concessione o autorizzazione.
3. E' pure fatto obbligo al concessionario di mantenere in condizione di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti.
4. Qualora dall'occupazione del suolo pubblico derivino danni all'opera pubblica in suo godimento, il concessionario è tenuto al ripristino della stessa a proprie spese.
5. Il concessionario deve utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi, dovendo provvedere alla sua pulizia oltre che, qualora presenti, alla manutenzione e pulizia degli elementi di arredo, restando responsabile dei danni eventualmente provocati a persone e/o cose dal mancato rispetto di tali obblighi.
6. Il titolare della occupazione è altresì responsabile dei danni a cose e/o a persone in relazione alla attività condotta sull'area in concessione.

Art 13 – Subentro

1. Il provvedimento di concessione all'occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio pubblico ha carattere personale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione ad altri.
2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione o autorizzazione trasferisca a terzi l'attività o il bene in relazione alla quale è stata concessa l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre 15 (quindici) giorni dal trasferimento il procedimento per il rilascio della nuova concessione o autorizzazione, proponendo all'amministrazione una domanda con l'indicazione degli elementi di cui all'articolo 8, del presente Regolamento.
3. Nella stessa domanda devono essere indicati gli estremi della precedente concessione o autorizzazione rilasciata per l'attività o l'oggetto trasferito.
4. Il subentro non determina interruzione della occupazione ai fini dell'assolvimento del canone stabilito per la stessa.
5. Il subentrante è solidalmente tenuto al pagamento del canone non ancora versato dal cedente. L'ufficio può negare il subentro nella concessione o autorizzazione qualora gli obblighi relativi al canone per la stessa non siano stati interamente assolti.

Art. 14 – Rinuncia alla concessione o all'autorizzazione

1. Il destinatario del provvedimento di concessione o autorizzazione può sempre rinunciare allo stesso mediante comunicazione trasmessa al Comune con le medesime modalità ammesse per la presentazione della domanda. La rinuncia deve essere comunicata entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui è cessata l'occupazione, l'installazione o la diffusione e comunque almeno 30 giorni prima della scadenza della concessione o dell'autorizzazione. L'interruzione dell'occupazione, dell'installazione o della diffusione del messaggio non comporta rinuncia alla stessa.
2. La rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato e dell'eventuale deposito cauzionale. Se l'occupazione è in corso all'atto della comunicazione della rinuncia, il rimborso del canone eventualmente corrisposto è limitato al solo periodo di mancata occupazione. Se la rinuncia interviene prima dell'inizio dell'occupazione, dell'installazione o della diffusione del messaggio, il canone è rimborsato in maniera integrale.
3. La rinuncia dà diritto alla restituzione della cauzione o allo svincolo della garanzia solo dopo che l'Ufficio Comunale ha fatto le opportune verifiche in merito allo stato dell'arte delle strutture pubbliche.
4. Gli oneri di emissione del provvedimento non sono mai rimborsabili.

Art. 15 – Decadenza della concessione o dell'autorizzazione

1. Sono cause di decadenza della concessione o dell'autorizzazione:
 - a. le reiterate violazioni, da parte del concessionario, dei collaboratori o dei suoi dipendenti, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
 - b. la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione dei suoli o di diffusione di messaggi pubblicitari;
 - c. l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme e i regolamenti vigenti;
 - d. la mancata occupazione del suolo avuto in concessione senza giustificato motivo, nei 30 (trenta) giorni successivi al conseguimento del permesso, nel caso di occupazione permanente, nei 5 (cinque) giorni successivi nel caso di occupazione temporanea. Il termine di 30 giorni può essere prorogato, su richiesta, per una sola volta e non oltre i 30 giorni;
 - e. il mancato pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, previa notificazione di apposito atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali ex art. 1, comma 792 e ss., della legge 27 dicembre 2019, n. 160. La notificazione dell'atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali è preceduta da una richiesta di pagamento trasmessa a mezzo posta elettronica, anche certificata, del concessionario o di un professionista da quest'ultimo incaricato, con la quale viene assegnato un termine di 15 giorni per

la regolarizzazione della posizione. La trasmissione del sollecito non è obbligatoria qualora l'indirizzo di posta elettronica non sia recuperabile dalla documentazione prodotta oppure da pubblici registri liberamente accessibili da parte del soggetto competente alla riscossione del canone. Il concessionario si considera adempiente dopo il pagamento di quanto richiesto con il sollecito o con l'atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali o fintanto che non risulti decaduto dall'eventuale piano di rateazione concesso ai sensi del Regolamento generale delle entrate;

f. nel caso di accertata difformità delle modalità di occupazione rispetto al contenuto del provvedimento rilasciato, previa contestuale diffida ed agli esiti della mancata conformazione alla medesima nei termini, rispettivamente, di:

1) 24 ore qualora si tratti di occupazione estesa oltre il perimetro autorizzato;

2) 15 giorni qualora le modalità di occupazione risultino difformi rispetto al progetto presentato.

2. Nel caso di decadenza della concessione disposta ai sensi del comma 1, al trasgressore ed agli obbligati in solido non potrà essere rilasciata alcuna nuova concessione di suolo pubblico per i successivi 90 giorni e non dà diritto al rimborso o alla riduzione del canone dovuto per il periodo di occupazione di cui alla autorizzazione né, tanto meno, a qualsiasi altra forma di indennizzo.

3. Con la decadenza viene concesso un termine per la remissione in pristino dell'area pubblica.

4. La decadenza è dichiarata dal dirigente e non dà diritto al rimborso dei diritti di istruttoria e del canone già pagato rapportato al periodo di mancato avvio dell'occupazione né, tanto meno, a qualsiasi altra forma di indennizzo.

5. La decadenza dalla concessione o dall'autorizzazione è dichiarata in forma scritta e notificata al destinatario della concessione o dell'autorizzazione.

Art. 16 – Rinnovo

1. I provvedimenti di concessione o di autorizzazione possono essere rinnovati alla scadenza previa presentazione, almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza, di apposita domanda con le stesse modalità e gli stessi requisiti previsti all'art. 8, del presente Regolamento, indicando anche i riferimenti del provvedimento di concessione o di autorizzazione per il quale viene chiesto il rinnovo. L'istruttoria del rinnovo è disciplinata dalle medesime disposizioni previste per il primo rilascio del provvedimento di concessione o autorizzazione.

2. Per le occupazioni temporanee, qualora si renda necessario prolungare l'occupazione oltre i termini stabiliti, il titolare della concessione ha l'obbligo di presentare, entro il termine di 15 (quindici) giorni prima della scadenza o, se inferiore, entro un numero di giorni precedenti alla scadenza pari alla metà del periodo di occupazione o diffusione concesso o autorizzato arrotondato per eccesso all'unità, domanda di rinnovo indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga dell'occupazione ed allegando la copia della ricevuta di versamento del Canone per l'occupazione già in essere. La proroga può essere fatta fino a 2 (due) volte.

3. Il mancato pagamento del Canone costituisce diniego per il rinnovo.

4. Il rinnovo costituisce una nuova concessione.

Art. 17 – Divieto temporaneo di occupazione

1. Il Sindaco può sospendere temporaneamente le occupazioni di spazi ed aree pubbliche per ragioni di ordine pubblico o nell'interesse della viabilità.

Art. 18 – Concessioni di suolo pubblico per l'esercizio del commercio

1. Le concessioni e le autorizzazioni, anche temporanee, ad uso commerciale, sono date sotto la stretta osservanza delle disposizioni della Legge 31 marzo 1998 n. 114 e s.m.i. nonché delle Leggi regionali vigenti e di eventuali regolamenti dell'ente locale.

2. Nella pianificazione commerciale possono essere individuate le aree pubbliche sulle quali è eventualmente vietato il commercio in forma itinerante, così come, nei nuovi mercati, fiere, fiere promozionali e nei posteggi resisi liberi in tali manifestazioni, possono essere individuati particolari

specializzazioni merceologiche, oppure può essere limitata la vendita di particolari prodotti.

Art. 19 – Disposizioni per particolari fattispecie di occupazione

1. L'esposizione di merci al di fuori degli esercizi di vendita, quando costituisca occupazione di spazio pubblico o di area gravata da servitù di uso pubblico, è soggetta a concessione comunale. Non sono soggette ad autorizzazione le occupazioni occasionali con fiori o piante ornamentali poste all'esterno degli esercizi commerciali.
2. Coloro che esercitano mestieri girovaghi (cantautore, suonatore, ambulante, funambolo, ecc.) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici individuati dal Comune sui quali è consentito lo svolgimento di tale attività, senza aver ottenuto il permesso di occupazione. Fanno eccezione a questa norma coloro che esercitano, il commercio su aree pubbliche in forma itinerante nelle modalità definite del Piano e regolamento del commercio su aree pubbliche ai sensi della normativa regionale. (Questi aspetti vengono definiti nella pianificazione)
3. Le occupazioni con ponti, steccati, pali di sostegno, scale aeree, ecc. sono soggette alle disposizioni del presente Regolamento salvo che si tratti di occupazioni occasionali di pronto intervento, per piccole riparazioni, per lavori di manutenzione o di allestimento di durata non superiore ad un giorno solare.
4. Per collocare tende, tendoni e simili sopra l'ingresso dei negozi, delle botteghe, dei pubblici esercizi negli sbocchi e negli archi di porticato è richiesta l'autorizzazione. Per motivi di estetica e decoro il Responsabile del Servizio competente può ordinare la sostituzione o rimozione di detti impianti che non siano mantenuti in buono stato. Il Responsabile del Servizio competente, emana le disposizioni specifiche per la collocazione delle tende e dei tendoni.
5. Per ragioni di arredo urbano l'Ufficio Tecnico Comunale può disporre la sostituzione di dette strutture che non siano mantenute in buono stato.
6. Le autorizzazioni e le concessioni relative vengono rilasciate in conformità al Regolamento Edilizio Comunale che disciplina la materia.
7. Sugli steccati, impalcature, ponti ed altro il Comune si riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari.

Art. 20 – Esecuzione dei lavori ed opere

1. Quando, per l'esecuzione di lavori e di opere, sia indispensabile occupare il suolo pubblico con pietriccio, terra di scavo e materiale di scarto, o con l'installazione di macchinari, nel permesso dovranno essere indicati i modi dell'occupazione e i termini per il trasporto dei suddetti materiali negli appositi luoghi di scarico.

Art. 21 – Autorizzazione di lavori

1. Quando sono previsti lavori che comportano la manomissione del suolo pubblico, il permesso di occupazione è sempre subordinato al possesso dell'autorizzazione ai lavori.

Titolo II – Disposizioni in materia di diffusione di messaggi pubblicitari

Art. 22 - Criteri per la realizzazione del piano generale degli impianti

1. Il piano generale degli impianti, strumento indispensabile per un corretto controllo sull'assetto urbanistico, dovrà disciplinare l'installazione sia dei mezzi pubblicitari esterni sia degli impianti per le affissioni.
2. Il piano dovrà inoltre regolamentare i seguenti punti fondamentali:
 - a) la definizione delle zone del territorio comunale in cui è possibile installare i mezzi pubblicitari nonché la localizzazione degli impianti per le affissioni;
 - b) la tipologia e quantità degli impianti di cui consentire l'installazione, nel rispetto della disciplina del Codice della Strada;
 - c) le eventuali deroghe alle norme del codice della strada per l'installazione degli impianti;

- d) i criteri per il collocamento degli impianti sugli edifici e lungo le strade del territorio comunale;
 - e) le norme per la richiesta, il rilascio e la revoca dell'installazione degli impianti da parte degli interessati, nonché le norme sulla loro manutenzione e sostituzione;
 - f) le caratteristiche grafiche dei mezzi pubblicitari, le tecniche ed i materiali di realizzazione degli impianti nonché le relative dimensioni massime consentite;
 - g) la disciplina dell'utilizzo della illuminazione;
 - h) l'individuazione degli spazi per le pubbliche affissioni anche su beni privati, previo consenso, anche tacito, dei rispettivi proprietari, nonché la possibilità di utilizzo delle pareti di armature, delle recinzioni, dei ponteggi, ecc., di carattere provvisorio.
3. Il piano generale degli impianti può essere adeguato o modificato entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetto dall'anno successivo, a seguito delle variazioni intervenute nello sviluppo demografico, economico, edilizio, ecc. del comune.
4. La installazione degli impianti resta comunque subordinata al conseguimento della autorizzazione edilizia che può essere negata per motivi estetico-ambientali.

Art. 23 - Pubblicità rilevanti ai fini dell'applicazione del Canone

1. Ai fini dell'applicazione del Canone di diffusione di messaggi pubblicitari sono rilevanti i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato ovvero diffusi allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, nell'esercizio di un'attività economica; tale è da ritenersi lo scambio di beni e la produzione di servizi effettuati nell'esercizio di un'impresa o di arti e professioni, nonché ogni altra attività suscettibile di valutazione economica, anche se esercitata occasionalmente da soggetto che per natura o statuto non si prefigge scopo di lucro.

Art. 24 – Limitazioni e divieti

1. Sugli edifici di carattere storico ed, in genere, su tutti quelli che sono sottoposti a vincolo artistico, è ammessa la diffusione di messaggi pubblicitari nel rispetto delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
2. L'autorizzazione al posizionamento di mezzi pubblicitari sulle strade è soggetta all'applicazione delle seguenti norme:
- a) Art. 23, del Codice della Strada approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;
 - b) Artt. da 47 a 56, del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.
3. Per la pubblicità apposta sui veicoli trovano applicazione:
- a) l'art. 23, comma 2, del codice della strada emanato con D. Lgs 30 aprile 1992, n. 285;
 - b) l'art. 57 del regolamento di esecuzione del codice della strada emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.
4. La pubblicità con apparecchi amplificatori e simili è di norma vietata nel centro storico, mentre nel rimanente territorio comunale potrà essere autorizzata nel rispetto delle prescrizioni comunali.
5. E' comunque vietata l'effettuazione di ogni forma di pubblicità sonora dalle ore 22 alle ore 8 del giorno successivo.
6. E' parimenti vietata la pubblicità con mezzi acustici, in prossimità di case di cura e di riposo e, durante le ore di lezione e di culto.
7. L'intensità della voce e dei suoni emessi dal mezzo diffuso non dovrà superare, in ogni caso, la misura di 70 Phon.
8. E' infine vietata dalle ore 22 alle ore 8 del giorno successivo la pubblicità effettuata mediante lancio di volantini od oggetti da velivoli o veicoli.
9. La circolazione di persone con cartelli o altri mezzi pubblicitari può essere autorizzata solamente quando non si oppongano ragioni di decoro o di polizia urbana.
10. Per la propaganda elettorale si fa riferimento alle norme che la regolano.

Art. 25 – Esposizione della pubblicità a cura del Comune

1. A richiesta degli interessati il Comune può provvedere ove l'Ufficio disponga di adeguata attrezzatura e personale sufficiente, a collocare direttamente i mezzi pubblicitari.
2. In tal caso, oltre al pagamento della prescritta imposta, il committente dovrà anticipatamente versare al Comune l'importo della spesa relativa, quale risulterà dal preventivo redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale, nel quale dovranno, comunque, considerarsi anche l'utile ed il rischio d'impresa.

Art. 26 - Dichiarazione del messaggio pubblicitario

1. Acquisita l'autorizzazione all'esposizione del mezzo pubblicitario, il soggetto obbligato è tenuto a presentare all'Ente, prima dell'installazione del mezzo stesso, apposita dichiarazione, anche cumulativa, nella quale sono indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati, utilizzando la modulistica messa a disposizione dal Comune.
2. La dichiarazione di cui al comma precedente ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verifichino modificazioni degli elementi già dichiarati tali da incidere sulla determinazione del Canone. Il messaggio pubblicitario si intende prorogato nel caso di versamento del Canone annuale. È fatto salvo, quanto alla variazione del messaggio pubblicitario riportato su un cartello o altro mezzo pubblicitario posizionato lungo le strade, quanto previsto dall'art. 53 comma 8 del D.P.R. n. 495/1992 (Regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo codice della strada). Nel caso di variazione si procede al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
3. Il Canone per la diffusione di messaggi pubblicitari permanenti non è frazionabile; tale canone non è dovuto per l'intera annualità, ma solo per il periodo di effettiva esposizione intercorso nell'anno, se la dichiarazione di cessazione dell'esposizione viene presentata prima del termine di pagamento del canone annuale.
4. Qualora la presentazione della dichiarazione venga omessa, oppure prosegua l'esposizione anche dopo la presentazione della dichiarazione di cessazione, la diffusione del messaggio è considerata abusiva.
5. Non sono soggette a dichiarazione le fattispecie esenti dal Canone.
6. La dimostrata cessazione dell'attività, venendo meno il presupposto del fine di lucro, comporta la cancellazione anche d'ufficio dai ruoli del Canone di esposizione, a decorrere dall'anno successivo alla cessazione, a condizione che il contribuente provveda a rimuovere il messaggio entro il termine di versamento del canone annuale.
7. Per le seguenti fattispecie la presentazione della dichiarazione, da presentarsi al soggetto che gestisce la riscossione del canone relativo al presupposto cui la dichiarazione si riferisce, sostituisce il provvedimento di concessione o autorizzazione:
 - a. occupazioni relative i servizi di rete: la dichiarazione annuale deve presentarsi con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata entro il 30 aprile di ciascun anno e indicare il numero complessivo di utenze attive al 31 dicembre dell'anno precedente.
 - b. locandine esposte all'interno dei negozi e dei pubblici esercizi ancorché visibili dall'esterno: presentazione della dichiarazione entro il giorno precedente l'esposizione con contestuale pagamento del canone. Il Comune si riserva la facoltà di procedere o meno alla timbratura delle singole locandine, anche nel caso in cui dalla diffusione dei messaggi non discenda l'obbligo di versamento del canone;
 - c. pubblicità realizzata con distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali: medesimi obblighi dichiarativi di cui alla precedente lett. b). Il personale incaricato alla distribuzione dovrà conservare copia della dichiarazione da esibire agli agenti e al personale incaricato al controllo sul territorio;
 - d. cartelli relativi a indicazioni commerciali affissi su immobili e relativi ad operazioni commerciali di compravendita o locazione degli stessi: se di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato, non sono soggetti alla presentazione della comunicazione di pubblicità. Nel caso in cui tali cartelli siano di misura fino a un metro quadrato è prevista la presentazione di

dichiarazione e il contestuale versamento del canone prima dell'inizio dell'esposizione. Qualora tali cartelli superino la superficie di un metro quadrato è necessaria l'autorizzazione all'installazione;

- e. pubblicità temporanee o giornalieri realizzate sulle vetrine o porte d'ingresso relativamente all'attività svolta all'interno dei locali, realizzata con cartelli, adesivi e altro materiale facilmente amovibile: è previsto l'obbligo di dichiarazione prima dell'inizio dell'esposizione con contestuale pagamento del canone dovuto. La dichiarazione può essere anche unica relativamente allo spazio dove viene svolta l'esposizione anche mediante diversi messaggi pubblicitari durante l'anno;
 - f. pubblicità effettuata all'interno di luoghi aperti al pubblico non visibile dalla pubblica via: obbligo di presentazione della dichiarazione annuale entro il 31 marzo dell'anno e pagamento del canone, ove non esente;
 - g. pubblicità effettuato all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
8. Per le fattispecie di cui al comma precedente, qualora il soggetto gestore del relativo presupposto risulti diverso dal Comune, la dichiarazione è trasmessa alla Pec del gestore risultante dai pubblici registri.

Capo II- CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Titolo I – Disposizioni generali

Art. 27 - Natura del canone

1. Il Canone disciplinato dal presente Capo ha natura patrimoniale e sostituisce, a decorrere dal 1° gennaio 2021, la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'Imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei Comuni e delle Province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

Art. 28 - Clausola di invarianza di gettito

1. Il canone è disciplinato dal Comune di Alto Reno Terme in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai prelievi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.

Art. 29 - Presupposto applicativo

1. Il presupposto del Canone è:
- a. l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
 - b. la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
2. Nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
3. Il canone relativo alle occupazioni e alle diffusioni permanenti è determinato per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'autonoma obbligazione.
4. Per le occupazioni di suolo pubblico o le diffusioni di messaggi pubblicitari permanenti aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone viene

determinato in base all'effettivo utilizzo.

5. La misura complessiva del canone, per le occupazioni e diffusioni di messaggi pubblicitari a carattere annuale e temporaneo, è determinata in base alle rispettive tariffe approvate dalla Giunta Comunale ai quali si applicano le riduzioni e le maggiorazioni previste dal presente Regolamento.

6. Il canone di cui al presente Capo non si applica alle occupazioni effettuate con balconi, verande e bow-windows e simili infissi di carattere stabile, con tende parasole (se poste a corredo di esercizi commerciali e simili, le tende sono comunque soggette al pagamento del canone quando al di sotto di esse sono svolte attività commerciali, per esempio mediante tavoli e sedie per la somministrazione di alimenti, banchi di vendita, ecc.), alle occupazioni permanenti o temporanee di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune soggette e non soggette a servitù di pubblico passaggio o al demanio dello Stato. Per le aree appartenenti al patrimonio disponibile dell'Ente il Comune si riserva la possibilità di applicare un canone per il godimento del bene, diverso da quello normato dal presente Regolamento.

Art. 30 - Omnicomprensività del Canone per la diffusione di messaggi pubblicitari

1. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 1 del precedente articolo esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma.

2. Nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico risulti superiore alla superficie per la diffusione di messaggi pubblicitari, sarà comunque soggetto al canone la parte di occupazione di suolo pubblico eccedente.

Art. 31 - Soggetto obbligato al versamento del Canone

1. Il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva; per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.

2. Per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato è in ogni caso obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.

3. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze.

Art. 32 – Soggetto legittimato alla riscossione del Canone

1. Il soggetto legittimato all'applicazione e alla riscossione del Canone è il Comune di Alto Reno Terme per tutte le occupazioni e i messaggi diffusi mediante impianti siti sulle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dell'Ente, ivi ricomprese le occupazioni e i messaggi diffusi mediante impianti siti nelle aree comunali di cui all'art. 29, del presente Regolamento e le diffusioni di messaggi su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.

2. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede.

3. In caso di gestione diretta la Giunta Comunale designa un funzionario responsabile cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del canone; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

4. Nel caso di gestione in concessione ai soggetti di cui all'art. 52, del D.lgs. 15 dicembre 1997 n°

446, le attribuzioni di cui al comma 3 spettano al soggetto affidatario.

5. Il Comune di Alto Reno Terme ai sensi dell'art. 52, del D.lgs. 15 dicembre 1997 n° 446, può affidare, in concessione, la gestione del servizio di accertamento e riscossione del canone di cui al presente Capo a ad un soggetto di quelli individuati all'art. 52, comma 5, lett. b), del Dlgs. n. 446/1997. L'affidamento in concessione può riguardare anche solo la gestione di un singolo presupposto impositivo del canone o un singolo servizio, non coinvolgendo necessariamente la gestione completa dello stesso.

6. Il Comune di Alto Reno Terme può, altresì, nell'ambito della gestione diretta, appaltare alcuni segmenti di attività a soggetti esterni nel rispetto delle norme in materia di appalti e delle altre disposizioni di Legge in materia di gestione e riscossione delle entrate.

Art. 33 – Suddivisione del territorio comunale e classe di appartenenza

1. Il Comune di Alto Reno Terme, ai fini della suddivisione in classi di Enti operata dalla Legge 27 dicembre 2019, n. 160, rientra nella classe di Comuni fino a 10.000 abitanti, posto che al 31 dicembre 2019 ha una popolazione residente di 6.949 abitanti.
2. Ai fini del versamento del canone il territorio comunale è suddiviso:
 - I. Per quanto riguarda il presupposto relativo all'occupazione di suolo pubblico, in 2 zone definite all'Allegato A al presente Regolamento;
 - II. Per quanto riguarda il presupposto relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari, in 2 zone definite all'Allegato B al presente Regolamento.

Art. 34 – Criteri di determinazione del Canone

1. Il Canone per l'occupazione di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), del presente Regolamento
 - a. è commisurato in base alla durata, alla superficie occupata, espressa in metri quadrati, alla zona occupata del territorio comunale in cui è effettuata l'occupazione. Le frazioni si arrotondano al metro quadrato superiore;
 - b. può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni;
 - c. per gli spazi soprastanti il suolo pubblico la superficie soggetta a canone è data dalla proiezione verticale sul suolo.
2. Il Canone per la diffusione di messaggi pubblicitari di cui all'art. 29, comma 1, lett. b), del presente Regolamento:
 - a. è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. Le superfici inferiori al metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato, e le frazioni di esso, oltre il primo, al mezzo metro quadrato superiore;
 - b. non è soggetto al pagamento del canone un solo mezzo pubblicitario di superficie inferiore a trecento centimetri quadrati;
 - c. per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità. Per i mezzi bifacciali a facciate contrapposte, che non comportano sommatoria di efficacia pubblicitaria, la superficie di ciascuna facciata è conteggiata separatamente;
 - d. per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche e per i mezzi gonfiabili il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso;
 - e. i festoni di bandierine e simili nonché i mezzi d'identico contenuto, in altre parole riferibili al medesimo soggetto obbligato, collocati in connessione tra loro si considerano come un unico mezzo pubblicitario agli effetti del calcolo della superficie assoggettabile al canone.
3. Il Canone di cui ai commi precedenti è determinato moltiplicando la tariffa standard stabilita per la zona di occupazione per il numero dei metri quadrati, dei metri lineari o le altre unità di misura

applicabili ad ogni singola fattispecie e, per le occupazioni temporanee, per i giorni di occupazione.

4. Per le occupazioni di durata pari o superiore all'anno si applica la tariffa standard annuale, mentre per le occupazioni di durata inferiore all'anno si applica la tariffa standard giornaliera.

5. Le maggiorazioni del canone a qualunque titolo dovute sono cumulabili fra loro e devono essere applicate alla tariffa standard. Le riduzioni non sono cumulabili.

6. Per le occupazioni e le diffusioni temporanee di durata inferiore al giorno si applica comunque la tariffa giornaliera.

7. Nel caso di più occupazioni o diffusioni, anche della stessa natura ed ubicate sulla medesima area di riferimento, la cui misura sia complessivamente superiore ad un metro quadrato o lineare, il canone è determinato separatamente per ciascuna di esse sulla base della misura di un metro quadrato o lineare.

8. Per le tende determinanti una occupazione permanente, la concessione di cui al presente regolamento è sostituita dal relativo atto autorizzativo rilasciato dagli uffici tecnici competenti, fermo restando l'obbligo dell'interessato di presentare la domanda e di pagare il canone.

Art. 35 – Calcolo della base imponibile

1. Per le occupazioni o diffusioni diverse da quelle riportate nei commi seguenti la base imponibile è determinata dalla superficie dell'occupazione o del mezzo pubblicitario indicata nell'atto di concessione o di autorizzazione o, in caso di occupazioni o diffusioni abusive, dalla superficie di suolo pubblico effettivamente occupata o dall'effettiva dimensione del mezzo pubblicitario.

2. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale.

3. Per le occupazioni del sottosuolo effettuate con serbatoi il parametro rilevante per la determinazione della tariffa è dato dalla capacità degli stessi.

4. Per le occupazioni del territorio comunale, effettuate con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete il canone è determinato sulla base delle utenze del titolare dell'atto di concessione e dei soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione.

5. Quando le tende sono poste a copertura di aree pubbliche già occupate (banchi di vendita, tavolini, ecc.) si applica il canone per la sola parte di superficie eventualmente eccedente.

6. Per le occupazioni di spazi pubblici con cartelloni ed altri mezzi pubblicitari, la superficie di riferimento ai fini del canone è data dalla loro proiezione al suolo, in base alle dimensioni risultanti dall'atto di concessione. Non sono computabili i sostegni al suolo.

7. Per le occupazioni permanenti di sottosuolo con cavi, condutture, ecc. realizzate da soggetti diversi da quelli eroganti pubblici servizi la tariffa è stabilita in base alla lunghezza in metri lineari, che si intende comprensiva anche di eventuali manufatti collegati alla condotta (tipo pozzetti, griglie, ecc.).

Art. 36 – Tariffe

1. Le tariffe del Canone di occupazione e di diffusione di messaggi pubblicitari sono approvate dalla Giunta Comunale entro il termine ultimo previsto dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione in conformità alle disposizioni di Legge nazionale e a quanto disposto dal presente Regolamento. In sede di prima applicazione del Canone, in assenza di Deliberazione da parte della Giunta Comunale si applicano le tariffe standard previste dalla normativa nazionale. Nel caso di mancata approvazione delle tariffe entro il termine di cui al primo periodo, quest'ultime si intendono prorogate di anno in anno.

2. Le tariffe del canone sono automaticamente rivalutate annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento del canone.

3. Gli importi dei diritti di istruttoria, dei diritti d'urgenza, delle spese di duplicazione, dei diritti di

voltura, sono tutti stabiliti dalla Giunta Comunale nell'atto di determinazione delle tariffe base di cui sopra, fatti salvi comunque gli importi deliberati su proposta dell'ufficio competente.

4. Nel caso di occupazioni di suolo pubblico e di diffusioni di messaggi pubblicitari soggette a gara pubblica con offerta al rialzo sul canone a base di gara, appositamente individuate con Deliberazione di Giunta Comunale, non si applica il canone con le modalità previste dal Regolamento ma quest'ultimo viene determinato in misura pari alla base di gara incrementata del rialzo offerto.

Art. 37 – Riduzioni e agevolazioni

1. Sono previste le seguenti riduzioni del Canone per le occupazioni o la diffusione di messaggi:
 - a. eccedenti i mille metri quadrati: 50%;
 - b. Per iniziative realizzate con il patrocinio dell'ente la riduzione è pari al 50%, con apposita Deliberazione di Giunta Comunale quest'ultima riduzione può essere estesa fino all'esenzione per particolari manifestazioni che perseguono finalità istituzionali dell'Ente;
Il canone di occupazione viene ridotto
 - c. del 50% per occupazioni richieste per spettacoli viaggianti;
 - d. per l'esercizio dell'attività edilizia con occupazione temporanea : 65%;
 - e. . per le occupazioni realizzate da pubblici servizi , esercizi pubblici, attività commerciali, e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto 65%;
 - f. Per le occupazioni permanenti annuali realizzate da esercizi pubblici e attività commerciali : 67%;
 - g. Per le occupazioni permanenti annuali realizzate per attività edilizia : 69%
 - h. Per occupazioni temporanee anche di carattere ricorrente di durata non inferiore a 30gg. : 50%;
 - i. Per occupazioni temporanee anche di carattere ricorrente di durata non superiore a 10gg: 30%;
 - j. Per occupazioni realizzate da venditori ambulanti 50%
2. Le riduzioni di cui al comma 1 sono tra di loro cumulabili e si applicano sulla tariffa base determinata dall'Ente.
3. Alla tariffa, così come determinata ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo si applicano le seguenti riduzioni:
 - a. Le superfici eccedenti i 1000 mq sono calcolate in ragione del 10%;
 - b. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 mq, del 25% per la parte eccedente 100 mq e fino a 1000 mq, del 10% per la parte eccedente 1000 mq;

Art. 38 – Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:
 - a. le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, Città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica ;
 - b. le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;
 - c. le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;
 - d. le occupazioni per commercio ambulante itinerante con sosta fino a 60 minuti e le occupazioni di vario genere che si protraggono per non più di 1 ora ;
 - e. le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie e simili, in occasione di festività o ricorrenze civili o religiose;

- f. le occupazioni ornamentali effettuate con piante in occasione di cerimonie;
- g. le occupazioni con vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, durante le soste e nei posteggi ad essa assegnate;
- h. le occupazioni del sottosuolo stradale per allacciamenti fognari e con condutture di acqua potabile,;
- i. le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
- j. effettuate in occasione di manifestazioni politiche, culturali, sportive e religiose qualora l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario sia effettuata per fini non economici;
- k. le occupazioni temporanee realizzate dalle ONLUS (organizzazioni non lucrative di utilità sociale) di cui all'art.10 del D.lgs. 4 dicembre 1997 n.460 , a condizione che le stesse risultino iscritte nell'anagrafe unica delle ONLUS istituita presso il Ministero delle finanze;
- l. le occupazioni di aree cimiteriali;
- m. le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
- n. infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici che erogano energia di provenienza certificata da energia rinnovabile;
- o. i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- p. i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;
- q. le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- r. le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
- s. le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - 1. fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - 2. fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - 3. fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- t. le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
- u. i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;
- v. i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- w. i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- x. tutti i passi carrabili, nonché le rampe e simili destinati a soggetti portati di handicap;
- y. non è soggetto al pagamento del canone un solo mezzo pubblicitario di superficie inferiore a trecento centimetri quadrati.

Art. 39 - Maggiorazioni

1. La tariffa standard è maggiorata:
 - a) del 100% per l'esposizione pubblicitaria effettuata in forma luminosa o illuminata;
 - b) del 100% per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto circolanti con rimorchio la tariffa di cui al presente;
 - c) del 50% per l'esposizione pubblicitaria sia opaca che luminosa superiore alla superficie di 5,5 mq fino a 8,5 mq, del 100% se la superficie supera 8,5 mq;
 - d) del 20% per le occupazioni che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno.

Art. 40 - Pagamento del Canone

1. Il Canone per l'occupazione e diffusione di messaggi pubblicitari individuato quale temporaneo ai sensi del presente Regolamento deve essere corrisposto in un'unica soluzione prima dell'effettuazione della pubblicità stessa, con le modalità indicate ai successivi commi 6 e 8 del presente articolo.
2. Per i mezzi non soggetti ad autorizzazione o concessione il soggetto obbligato al pagamento è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare apposita dichiarazione nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e la sua ubicazione, con il contestuale versamento del canone, se dovuto.
3. Per le occupazioni o le diffusioni a carattere permanente il pagamento del canone deve essere corrisposto in unica soluzione entro il 31 marzo di ciascun anno di riferimento sulla base degli avvisi di pagamento predisposti dal Comune. Per il primo anno di concessione deve avvenire preliminarmente al rilascio della concessione stessa.
4. Per le occupazioni permanenti iniziate o scadute nel corso dell'anno, la misura del canone determinata con i criteri di cui ai commi precedenti è rapportata ai mesi di effettiva occupazione.
5. In caso di mancato recapito dell'avviso di pagamento del Canone, il contribuente è comunque tenuto al pagamento entro la scadenza prevista.
6. Il pagamento del canone viene effettuato:
 - a. a mezzo piattaforma di cui all'art. 5, del Dlgs. n. 82/2005 ("*Sistema Pagopa*");
 - b. a mezzo F24, qualora l'Agenzia delle Entrate preveda gli appositi Codici Tributo;
 - c. attraverso gli altri canali messi a disposizione dai sistemi di pagamento interbancari;
 - d. con le altre modalità di versamento contenute nell'avviso di pagamento.
7. Ai sensi dell'art. 2-*bis*, del Dl. n. 193/2016, il versamento del Canone deve essere effettuato direttamente nelle disponibilità dell'Ente.
8. Per le occupazioni del territorio comunale, effettuate con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete il versamento del canone annuale deve essere effettuato entro il 30 aprile dell'anno di riferimento in un'unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'art. 5, del Dlgs. n. 82/2005 ("*Sistema Pagopa*").
9. Qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad Euro 250,00 è consentita la rateizzazione del canone in 4 soluzioni con scadenza: 31 marzo- 30 giugno- 30 settembre – 30 novembre .Tale disposizione non si applica ai versamenti di cui al comma 8 del presente articolo.
10. Il Canone è versato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
11. Il rilascio della concessione e dell'autorizzazione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento del canone dovuto o della prima rata nel caso di pagamento rateale.
12. Non si è tenuti al versamento del canone quando l'importo dovuto sia comunque inferiore a euro 3 (*tre*).

Art. 41 - Omessi pagamenti e rimborsi

1. Gli importi non versati alle prescritte scadenze sono recuperati, previo incremento degli stessi

degli interessi al tasso legale decorrente dal giorno successivo a quello della scadenza fino alla data di emissione dell'atto, dal Comune a mezzo atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali di cui all'art. 1, comma 792, della Legge n. 160/2019.

2. La richiesta di pagamento del canone non versato deve essere effettuata entro il termine di cinque anni dal mancato o parziale pagamento, ai sensi dell'art. 2948 del codice civile.

3. Entro lo stesso termine può essere richiesto dagli interessati la restituzione di importi pagati a titolo di canone non dovuti, sui quali spettano gli interessi nella stessa misura indicata al comma 1.

Art. 42 - Indennità

1. In caso di occupazioni o diffusioni abusive è previsto, oltre all'obbligo di pagamento del canone, l'applicazione di un'indennità del 50% dell'importo del Canone dovuto.

2. L'indennità è riscossa unitamente al Canone non versato.

Art. 43 - Sanzioni amministrative per occupazioni e diffusioni abusive

1. L'accertamento dell'occupazione e diffusione abusiva, effettuata mediante verbale redatto da competente pubblico ufficiale, comporta per il trasgressore l'obbligo di corrispondere:

- a. una sanzione amministrativa pecuniaria il cui minimo edittale è pari al 50% del Canone non versato ed il massimo edittale corrisponde al doppio del Canone non versato. Per l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria si applicano le norme di cui alla L. 24 novembre 1981 n. 689;
- b. le sanzioni stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5, del nuovo C.d.S. approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285.

Art. 44 - Rimborsi e compensazioni

1. Nel caso in cui tra il soggetto occupante ed il Comune sussistano debiti reciproci riferiti esclusivamente al presente canone, è ammessa la compensazione tra gli stessi, secondo quanto stabilito dai commi successivi.

2. Il soggetto occupante può chiedere l'estinzione del proprio debito per la quota corrispondente del suo credito. In sede di liquidazione e controllo degli importi dovuti, il Responsabile del procedimento, qualora riconosca l'esistenza di un credito in capo al debitore, procede a compensare i relativi importi dandone indicazione nei relativi provvedimenti.

3. Il credito nei confronti del Comune è opponibile in compensazione solo se è liquido ed esigibile ai sensi dell'art. 1243 C.C., ovvero se è stato riconosciuto e liquidato dall'ufficio competente. La compensazione non opera quando il credito è prescritto, anche se al momento della coesistenza col debito la prescrizione non era maturata.

Art. 45 - Riscossione coattiva

1. Le somme non pagate da parte dei contribuenti con riferimenti a titoli esecutivi emessi dall'Ente verranno riscossi coattivamente utilizzando le disposizioni dell'art. 1, comma 792, della Legge n. 160/2019, in quanto applicabili, o le disposizioni di cui all'art. 7, comma 1, lett. *gg-quater*) e ss., del Dl. n. 70/2011.

2. Non si procede alla riscossione coattiva di canoni non pagati per importo fino a 12 (*dodici*) euro.

Titolo II – Particolari fattispecie soggette a Canone

Art. 46 - Occupazione con impianti di distribuzione carburante

1. Gli impianti di distribuzione carburante sono soggetti al canone tenendo conto di una superficie corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non sono da considerarsi autonomamente rilevanti le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti, le pensiline poste a copertura delle strutture stesse nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.

2. Per i serbatoi sotterranei resta l'autonoma assoggettabilità al canone per l'occupazione del

sottosuolo con riferimento alla loro capacità.

Art. 47 - Occupazione con impianti di ricarica veicoli elettrici

1. La realizzazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici quando avviene lungo le strade pubbliche e private aperte all'uso pubblico oppure all'interno di aree di sosta, di parcheggio e di servizio, pubbliche e private, aperte all'uso pubblico, fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza, è effettuata in conformità alle disposizioni del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e del relativo regolamento di esecuzione e di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in relazione al dimensionamento degli stalli di sosta ed alla segnaletica orizzontale e verticale. In tali casi, qualora la realizzazione sia effettuata da soggetti diversi dal proprietario della strada, si applicano anche le disposizioni in materia di autorizzazioni e concessioni di cui al citato codice della strada e al relativo regolamento di esecuzione e attuazione.
2. Le infrastrutture di ricarica sono accessibili, in modo non discriminatorio, a tutti gli utenti stradali esclusivamente per la sosta di veicoli elettrici in fase di ricarica al fine di garantire una fruizione ottimale dei singoli punti di ricarica.
3. Alle infrastrutture di ricarica che erogano energia di provenienza certificata da energia rinnovabile, sarà applicata l'esenzione dal canone. Se a seguito di controlli non siano verificate le condizioni previste, verrà richiesto il pagamento del canone per l'intero periodo agevolato, applicando una maggiorazione a titolo sanzionatorio del 30 per cento dell'importo.

Art. 48 - Attività Edile

1. Le occupazioni connesse a lavori edili, ponteggi, scavi e steccati sono soggette alla tariffa giornaliera anche se l'occupazione si protrae per oltre un anno solare.
2. Lo spazio occupato e assoggettabile a canone viene determinato tenendo conto anche degli spazi circostanti e che non sono direttamente occupati, ma comunque sottratti all'uso pubblico ordinario in conseguenza diretta dell'occupazione. Su tali aree grava la medesima tariffa applicabile all'occupazione principale dalla quale derivano. Se l'area di occupazione risultante dall'atto di autorizzazione è maggiore di quella effettivamente occupata il Canone viene determinato in base all'area autorizzata.

Art. 49 - Occupazione del sottosuolo

1. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa standard è ridotta a un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa standard di cui al primo periodo va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a 3.000 (tremila) litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa standard di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni 1.000 (mille) litri o frazione di 1.000 (mille) litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

Art. 50 - Pubblicità realizzata su veicoli pubblicitari

1. Fatto salvo il rispetto delle disposizioni contenute nel Codice della Strada e nel suo regolamento attuativo, la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli, compresi i cosiddetti camion vela è soggetta ad autorizzazione solo in caso di sosta oltre le 48 ore, ovvero quando tali mezzi divengono statici. In caso di mancata autorizzazione alla stregua di impianti fissi, è necessario occultare la superficie interessata dalla pubblicità. La determinazione del Canone per la fattispecie di cui al presente articolo è fatta considerando la pubblicità quale pubblicità ordinaria.

Art. 51 - Frecce direzionali

1. Le frecce direzionali o pre-insegne integrano l'ipotesi di messaggio rilevante ai fini del canone disciplinato dal presente regolamento.
2. Qualora sul medesimo impianto insistano plurimi messaggi relativi a diverse aziende il canone deve essere determinato in base alla superficie espositiva utilizzata da ciascuna delle imprese pubblicizzate, indipendentemente dalle dimensioni del mezzo pubblicitario cumulativo.

Titolo III – Disciplina del servizio di pubbliche affissioni

Art. 52 - Oggetto

1. Le pubbliche affissioni costituiscono servizio di esclusiva competenza comunale.
2. Il Comune di Alto Reno Terme garantisce, quindi, l'affissione negli impianti specificamente messi a disposizione di manifesti, di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque priva di rilevanza economica.
3. Il Comune di Alto Reno Terme individua spazi riservati ai messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.
4. Il servizio consiste nell'affissione di fogli avente dimensioni pari a 70x100 cm e relativi multipli.

Art. 53 – Tipologia e Superficie degli impianti

1. La superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni è determinata di volta in volta dalla superficie complessiva degli impianti destinati al servizio.
2. La Giunta Comunale, con apposite deliberazioni, determinerà la superficie e la localizzazione di ciascun impianto.
3. Gli impianti per le affissioni sono costituiti da
 - a. tabelloni murali ed altre strutture mono, bifacciali o plurifacciali, realizzate in materiali idonei per l'affissione di manifesti;
 - b. standardi a due facce;
 - c. poster per i manifesti del formato di metri 6 x 3;
 - d. vetrine, bacheche, ecc. per l'esposizione di manifesti.
4. Possono inoltre essere utilizzate per le affissioni pubbliche le armature, gli steccati, i ponteggi di carattere provvisorio prospicienti il suolo pubblico, per qualunque motivo costruite.
5. Tutti gli impianti per le affissioni hanno di regola dimensioni pari o multiple di cm. 70 x 100.
6. La superficie degli impianti destinati alle pubbliche affissioni non dovrà essere inferiore a circa _____ metri quadrati, pari a n° _____ fogli del formato di cm. 70 x 100, con riferimento alla popolazione residente di circa 6.949 unità.

Art. 54 - Ripartizione della superficie e degli impianti

1. La superficie degli impianti pubblici di cui al precedente articolo, da destinare alle affissioni, viene ripartita come segue:
 - a) alle affissioni di natura istituzionale, sociale e comunque prive di rilevanza economica: 15%
 - b) alle affissioni di natura commerciale: 85%
2. Ai fini della ripartizione di cui al precedente comma si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Art. 55 - Affissioni dirette

1. Il Comune effettua, anche attraverso il ricorso all'affidamento all'esterno, le affissioni di natura commerciale, incluse nel servizio pubblico delle affissioni di cui all'art. 52; a tale scopo utilizza gli appositi impianti ubicati sul territorio comunale.

Art. 56 – Canone per le pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido, da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone che deve essere versato a favore del Comune che provvede alla loro esecuzione.
2. Per l'espletamento del servizio di pubbliche affissioni si applica la tariffa temporanea giornaliera applicata per ciascun foglio di dimensioni fino a cm. 70 x 100.

Art. 57 – Maggiorazioni del Canone

1. La tariffa di cui all'articolo precedente è maggiorata:
 - a) del 50% in caso di richiesta di affissioni inferiori a 50 fogli;
 - b) del 50% in caso di richiesta di affissione di manifesti costituiti da 8 a 12 fogli;
 - c) del 100% in caso di richiesta di affissione di manifesti costituiti da oltre 12 fogli;
 - d) del 100% qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in determinati spazi da lui prescelti.
2. Le maggiorazioni indicate al comma precedente sono tra di loro cumulabili e sono calcolati sulla tariffa standard.

Art. 58 - Riduzioni del canone sulle pubbliche affissioni

1. La riduzione del canone sulle pubbliche affissioni è prevista nei seguenti casi:
 - a) manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli Enti pubblici territoriali che non rientrano nei casi di esenzione: 50%;
 - b) manifesti di comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro Ente che non abbia scopo di lucro: 50%;
 - c) manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose e da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli Enti pubblici territoriali: 50%;
 - d) manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza: 50%;
 - e) gli annunci mortuari: 50%.

Art. 59 - Esenzioni del diritto

1. L'esenzione dal canone sulle pubbliche affissioni si applica nei seguenti casi:
 - a) manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
 - b) manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi;
 - c) manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - d) manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - e) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - f) manifesti concernenti i corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Art. 60 - Modalità per le pubbliche affissioni

1. Il servizio di pubbliche affissioni è effettuato sulla base di una richiesta presentata attraverso un modulo trasmesso al soggetto che gestisce le affissioni.
2. Le affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento e del pagamento del canone che è annotato in apposito registro in ordine cronologico. I manifesti devono essere consegnati non oltre il terzo giorno lavorativo precedente a quello previsto per l'affissione. Qualora tale termine tassativo non venga rispettato, non potrà essere garantita la decorrenza dell'affissione dalla data prenotata e ciò non comporta alcun rimborso/risarcimento per i giorni di mancata affissione. La mancata consegna del materiale verrà equiparata alla rinuncia all'affissione con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del canone dovuto.
3. Per l'effettuazione del servizio l'Ufficio ha a disposizione 3 giorni lavorativi successivi all'uscita concordata, eccettuate cause di forza maggiore. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; a partire dal terzo giorno dal completamento delle operazioni su richiesta del committente, il gestore mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
4. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si

considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il gestore ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

5. La mancanza di spazi disponibili è comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.

6. Nei casi di cui ai commi 4 e 5 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico chiedendo il rimborso delle somme.

7. Il committente può richiedere che la data di decorrenza dell'affissione già prenotata venga posticipata o anticipata. Tale richiesta verrà valutata dal gestore in base alle disponibilità ed alle quantità prenotate.

8. Il gestore ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire ne dà tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo a sua disposizione i relativi spazi.

9. Per l'esecuzione del servizio di affissione richiesto per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere o entro i due giorni successivi, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7, o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone, con un minimo di Euro 40,00 per ciascuna commissione.

10. Il gestore mette a disposizione, per la consultazione al pubblico, le tariffe, l'elenco degli spazi destinati alle affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono.

11. Ogni manifesto affisso dovrà riportare il timbro dell'ufficio con la data di scadenza dell'affissione.

12. Per esigenze del servizio, l'ufficio può limitare sia il numero dei manifesti affissi sia la durata dell'affissione. Anche il servizio di urgenza sarà reso compatibilmente con le esigenze del servizio.

13. I manifesti pervenuti per l'affissione senza la relativa commissione o senza l'attestazione di pagamento del canone nonché le eccedenze di qualsiasi genere, se non ritirati dal committente a sua cura e spese entro 30 giorni dal ricevimento degli stessi da parte dell'ufficio competente, saranno destinati al macero senza ulteriore preavviso, e senza diritto ad alcuna tipologia di rimborso.

14. Eventuali reclami concernenti l'effettuazione pratica delle affissioni possono essere presentati al Sindaco non oltre la data di scadenza dell'affissione. In mancanza della presentazione di tale reclamo, si intendono accettate le modalità di esecuzione del servizio con conseguente decadenza da ogni pretesa circa le modalità medesime.

Art. 61 – Vigilanza

1. Il Corpo di Polizia Municipale in virtù di una generale competenza in merito all'osservanza dei regolamenti comunali, esercita il controllo per la corretta applicazione delle norme sulle pubbliche affissioni. Esso è pertanto abilitato ad eseguire sopralluoghi, accertamenti ed a contestare le relative violazioni.

2. La rimozione ovvero l'oscuramento del materiale abusivamente affisso avente medesimo contenuto è di competenza del soggetto che gestisce le affissioni, a cui compete un'indennità pari al doppio del canone dovuto.

3. Il materiale abusivo defisso verrà distrutto.

4. Ai fini della contestazione della violazione si applica, in quanto compatibile, quanto previsto dagli art. 41, 42 e 43.

5. Si applicano anche alle violazioni delle disposizioni in materia di servizio sulle pubbliche affissioni le sanzioni previste dal presente regolamento.

Capo III - CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE

Titolo I – Disposizioni generali

Art. 62 - Natura del canone

1. Il Canone disciplinato dal presente Capo ha natura patrimoniale, si applica in deroga al Canone di cui al Capo II del presente Regolamento alle occupazioni occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate e sostituisce, a decorrere dal 1° gennaio 2021, sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Art. 63 - Presupposto applicativo

1. Il presupposto applicativo del Canone è l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate;
2. Nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Art. 64 - Soggetto obbligato al versamento del Canone

1. Il Canone di cui al presente Capo è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo.

Art. 65 – Soggetto legittimato alla riscossione del Canone

1. Il soggetto legittimato alla riscossione del Canone è il Comune di Alto Reno Terme per tutte le occupazioni destinate a mercati realizzati anche in strutture attrezzate effettuate sulle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dell'Ente, ivi ricomprese le occupazioni a tal fine effettuate nelle aree comunali di cui all'art. 29, del presente Regolamento.
2. In caso di gestione diretta la Giunta Comunale designa un funzionario responsabile cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del canone; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
3. Nel caso di gestione in concessione ai soggetti di cui all'art. 52, del D.lgs. 15 dicembre 1997 n° 446, le attribuzioni di cui al comma 2 spettano al soggetto affidatario.
4. Il Comune di Alto Reno Terme ai sensi dell'art. 52, del D.lgs. 15 dicembre 1997 n° 446, può affidare, in concessione, la gestione del servizio di accertamento e riscossione del canone di cui al presente Capo a ad un soggetto di quelli individuati all'art. 52, comma 5, lett. b), del Dlgs. n. 446/1997. L'affidamento in concessione può riguardare anche solo la gestione di un singolo presupposto impositivo del canone o un singolo servizio, non coinvolgendo necessariamente la gestione completa dello stesso.
5. Il Comune di Alo Reno Terme può, altresì, nell'ambito della gestione diretta, appaltare alcuni segmenti di attività a soggetti esterni nel rispetto delle norme in materia di appalti e delle altre disposizioni di Legge in materia di gestione e riscossione delle entrate.

Art. 66 – Suddivisione del territorio comunale e classe di appartenenza

1. Il Comune di Alto Reno Terme, ai fini della suddivisione in classi di Enti operata dalla Legge 27 dicembre 2019, n. 160, rientra nella classe di Comuni fino a 10.000 abitanti, posto che al 31 dicembre 2019 ha una popolazione residente di 6.949 abitanti.
2. Al canone di cui al presente capo si applica la suddivisione in zone operata per la fattispecie relative all'occupazione di suolo pubblico all'art. 33, del presente Regolamento.

Art. 67 - Rinvii

1. Ai fini del Canone di cui al presente Capo restano ferme le definizioni e le disposizioni contenute nel Capo I nonché le disposizioni contenute nei regolamenti vigenti disciplinanti i mercati,

anche settimanali.

Art. 68 – Criteri di determinazione del Canone

1. Il Canone di cui al presente Capo:
 - a. è commisurato in base alla durata, tipologia, superficie dell'occupazione, espressa in metri quadrati, e alla zona di territorio in cui viene effettuata;

Art. 69 – Calcolo della base imponibile

1. Per le occupazioni destinate a mercati realizzati anche in strutture attrezzate è determinata dalla superficie dell'occupazione nell'atto di concessione o, in caso di occupazioni abusive, dalla superficie di suolo pubblico effettivamente occupata.

Art. 70 – Tariffe

1. Le tariffe del Canone di cui al presente Capo sono approvate dalla Giunta Comunale entro il termine ultimo previsto dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione in conformità alle disposizioni di Legge nazionale e a quanto disposto dal presente Regolamento. In sede di prima applicazione del Canone, in assenza di Deliberazione da parte della Giunta Comunale si applicano le tariffe standard previste dalla normativa nazionale. Nel caso di mancata approvazione delle tariffe entro il termine di cui al primo periodo, quest'ultime si intendono prorogate di anno in anno.
2. Per le occupazioni di durata pari o superiore all'anno si applica la tariffa standard annuale, mentre per le occupazioni di durata inferiore all'anno si applica la tariffa standard giornaliera.
3. Gli importi dei diritti di istruttoria, dei diritti d'urgenza, delle spese di duplicazione, dei diritti di voltura, sono tutti stabiliti dalla Giunta Comunale nell'atto di determinazione delle tariffe base di cui sopra, fatti salvi comunque gli importi deliberati su proposta dell'ufficio competente.

Art. 71 - Tariffe per occupazione relativa a parti del giorno

1. Per le occupazioni rilevanti ai fini del Canone di cui al presente Capo effettuate per parte della giornata, la tariffa giornaliera è frazionata per ore, fino ad un massimo di nove, in relazione all'orario effettivo, in ragione della superficie occupata.

Art. 72 - Riduzioni

1. Sono previste le seguenti riduzioni del Canone:
 - a. occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale purché tali occupazioni si realizzino dalle ore 7.00 alle ore 14.30, o comunque per frazioni giornaliere non superiori alle sei ore: 15%.

Art. 73 - Pagamento del Canone

1. Il Canone di cui al presente Capo individuato quale temporaneo deve essere corrisposto in un'unica soluzione prima dell'effettuazione dell'occupazione.
2. Per le occupazioni o le diffusioni a carattere permanente il pagamento della prima annualità del canone deve essere effettuato al momento del rilascio della concessione o dell'autorizzazione; per le annualità successive alla prima, il canone deve essere corrisposto in unica soluzione entro il 31 marzo di ciascun anno di riferimento sulla base degli avvisi di pagamento predisposti dal Comune.
3. In caso di mancato recapito dell'avviso di pagamento del Canone, il contribuente è comunque tenuto al pagamento entro la scadenza prevista.
4. Il pagamento del canone viene effettuato:
 - a. a mezzo piattaforma di cui all'art. 5, del Dlgs. n. 82/2005 (*"Sistema PagoPa"*).
5. Al fine della semplificazione degli adempimenti a favore dei contribuenti, qualora non risulti possibile per ragioni tecniche o contingenti provvedere al pagamento a mezzo della piattaforma indicata al comma precedente è ammesso comunque il versamento in contanti del canone all'agente contabile del Comune deputato all'incasso dello stesso e il versamento con l'utilizzo di una delle altre

modalità di pagamento previste dall'art. 2-*bis*, del Dl. n. 193/2016.

6. Ai sensi dell'art. 2-*bis*, del Dl. n. 193/2016, il versamento del Canone deve essere effettuato direttamente nelle disponibilità dell'Ente.
7. Qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad Euro 250,00 è consentita la rateizzazione del canone in 4 soluzioni con scadenza: 31 marzo- 30 giugno-30 settembre e 30 novembre.
8. Il Canone è versato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
9. Il rilascio della concessione e dell'autorizzazione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento del canone dovuto o della prima rata nel caso di pagamento rateale.
10. Non si è tenuti al versamento del canone quando l'importo dovuto sia comunque inferiore a euro 3 (*tre*).

Art. 74 - Omessi pagamenti e rimborsi

1. Gli importi non versati alle prescritte scadenze sono recuperati, previo incremento degli stessi degli interessi al tasso legale decorrente dal giorno successivo a quello della scadenza fino alla data di emissione dell'atto, dal Comune a mezzo atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali di cui all'art. 1, comma 792, della Legge n. 160/2019.
2. La richiesta di pagamento del canone non versato deve essere effettuata entro il termine di cinque anni dal mancato o parziale pagamento, ai sensi dell'art. 2948 del codice civile.
3. Entro lo stesso termine può essere richiesto dagli interessati la restituzione di importi pagati a titolo di canone non dovuti, sui quali spettano gli interessi nella stessa misura indicata al comma 1.

Art. 75 - Indennità

1. In caso di occupazioni o diffusioni abusive è previsto, oltre all'obbligo di pagamento del canone, l'applicazione di un'indennità del 50% dell'importo del Canone dovuto.
2. L'indennità è riscossa unitamente al Canone non versato.

Art. 76 - Sanzioni amministrative per occupazioni abusive

1. L'accertamento dell'occupazione abusiva, effettuata mediante verbale redatto da competente pubblico ufficiale, comporta per il trasgressore l'obbligo di corrispondere:
 - a. una sanzione amministrativa pecuniaria il cui minimo edittale è pari al 50% del Canone non versato ed il massimo edittale corrisponde al doppio del Canone non versato. Per l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria si applicano le norme di cui alla L. 24 novembre 1981 n. 689;
 - b. le sanzioni stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5, del nuovo C.d.S. approvato con D.Lgs. 30/04/92 n. 285.

Art. 77 - Rimborsi e compensazioni

1. Nel caso in cui tra il soggetto occupante ed il Comune sussistano debiti reciproci riferiti esclusivamente al presente canone, è ammessa la compensazione tra gli stessi, secondo quanto stabilito dai commi successivi.
2. Il soggetto occupante può chiedere l'estinzione del proprio debito per la quota corrispondente del suo credito. In sede di liquidazione e controllo degli importi dovuti, il Responsabile del procedimento, qualora riconosca l'esistenza di un credito in capo al debitore, procede a compensare i relativi importi dandone indicazione nei relativi provvedimenti.
3. Il credito nei confronti del Comune è opponibile in compensazione solo se è liquido ed esigibile ai sensi dell'art. 1243 C.C., ovvero se è stato riconosciuto e liquidato dall'ufficio competente. La compensazione non opera quando il credito è prescritto, anche se al momento della coesistenza col debito la prescrizione non era maturata.

Art. 78 - Riscossione coattiva

1. Le somme non pagate da parte dei contribuenti con riferimenti a titoli esecutivi emessi dall'Ente verranno riscossi coattivamente utilizzando le disposizioni dell'art. 1, comma 792, della Legge n. 160/2019, in quanto applicabili, o le disposizioni di cui all'art. 7, comma 1, lett. *gg-quater*) e ss., del Dl. n. 70/2011.
2. Non si procede alla riscossione coattiva di canoni non pagati per importo fino a 12 (*dodici*) euro.

Capo IV – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE ED ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

Titolo I – Disposizioni finali e transitorie

Art. 79 - Disposizioni finali

1. Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento diverse da quelle per le quali è già prevista apposita sanzione si applica della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 riscossa secondo le disposizioni della Legge n. 689/1981.

Art. 80 - Disposizioni transitorie

2. Le autorizzazioni e le concessioni relative ai prelievi sostituiti dall'introduzione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e dal canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate non decadono con l'entrata in vigore del presente regolamento.
3. L'ufficio comunale competente provvederà all'esame della compatibilità del presente regolamento con quelle dei previgenti regimi autorizzatori e concessori. All'esito di tale istruttoria, da svolgersi entro 1 (un) anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, il Responsabile del procedimento potrà:
 - a) procedere all'integrazione d'ufficio del titolo con le previsioni in ordine agli elementi previsti dal regolamento determinando e comunicando il canone dovuto;
 - b) procedere alla richiesta di ulteriore documentazione per poi procedere all'integrazione del titolo con le previsioni in ordine agli elementi previsti dal regolamento determinando e comunicando il canone dovuto.
4. E' ammessa la possibilità per l'interessato di esercitare il diritto di rinuncia per la concessione o autorizzazione con le modalità previste dal presente Regolamento.
5. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.

Titolo II – Entrata in vigore

Art. 81 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, è abrogato il Regolamento Comunale per l'applicazione della Tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n. __ del _____ e s.m.i e il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e Diritti sulle Pubbliche Affissioni approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n. __ del _____ e s.m.i. Dalla medesima data è disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.

ALLEGATO A)

ZONE DEL TERRITORIO COMUNALE AI FINI DELL'OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO

ZONA 1: CENTRO ABITATO DI PORRETTA TERME (tutte le vie ricomprese all'interno) DA VIA 1° MAGGIO A VIA ROMA (passaggio a livello Loc. Madonna del Ponte).

ZONA 2: TUTTE LE VIE E PIAZZE COMPRESSE NELLE FRAZIONI DI CASTELLUCCIO, CAPUGNANO, CORVELLA, SILLA (limitatamente alla zona Via Zagnoli), PONTE DELLA VENTURINA, BORGO CAPANNE, MOLINO DEL PALLONE, VIZZERO, BIAGIONI, CASA CALISTRI, CASA BONI, GRANAGLIONE, LUSTROLA E TUTTE LE RESTANTI LOCALITA' VIE E PIAZZE DEL TERRITORIO COMUNALE.

ALLEGATO B)

ZONE DEL TERRITORIO COMUNALE AI FINI DELLA DIFFUSIONE MESSAGGI PUBBLICITARI

ZONA 1: CENTRO ABITATO DI PORRETTA TERME (tutte le vie ricomprese all'interno) DA VIA 1° MAGGIO A VIA ROMA (passaggio a livello Loc. Madonna del Ponte).

ZONA 2: TUTTE LE VIE E PIAZZE COMPRESSE NELLE FRAZIONI DI CASTELLUCCIO, CAPUGNANO, CORVELLA, SILLA (limitatamente alla zona Via Zagnoli), PONTE DELLA VENTURINA, BORGO CAPANNE, MOLINO DEL PALLONE, VIZZERO, BIAGIONI, CASA CALISTRI, CASA BONI, GRANAGLIONE, LUSTROLA E TUTTE LE RESTANTI LOCALITA' VIE E PIAZZE DEL TERRITORIO COMUNALE.